SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 marzo 2001, n. **97.**

Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare).

1. All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: « di assoluzione » sono soppresse;

b) nel comma 1, le parole: « pronunciata in seguito a dibattimento » sono soppresse e, dopo le parole: « il fatto non sussiste o », sono inserite le seguenti: « non costituisce illecito penale ovvero »;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 445, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale la parola: « Anche » è sostituita dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche ».

ART. 3.

(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio).

1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.

2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 ».

ART. 4.

(Sospensione a seguito di condanna non definitiva).

1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.

2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.

ART. 5.

(Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva).

1. All'articolo 19, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è inserito il seguente:

« 5-*bis)* l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; ».

2. Dopo l'articolo 32-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 32-*quinquies.* – *(Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego).* – Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica ».

3. All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-*quinquies* del codice penale ».

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-*quinquies* del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.

ART. 6.

(Disposizioni patrimoniali).

1. Dopo l'articolo 335 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 335-*bis.* – *(Disposizioni patrimoniali).* – Salvo quanto previsto dall'articolo 322-*ter,* nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma ».

2. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

3. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis.* Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca ».

4. I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-*ter* e 335-*bis* del codice penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

ART. 7.

(Responsabilità per danno erariale).

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti

indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvc quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

ART. 8.

(Prevalenza della legge sulle disposizioni contrattuali).

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, derogare alle disposizioni della presente legge.

ART. 9.

(Estensione dell'articolo 652 del codice di procedura penale al giudizio promosso nell'interesse del danneggiato).

1. Al comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale, le parole da: « promosso dal danneggiato » fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: « promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2 ».

ART. 10.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.

3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2602):

Presentato dall'on. CONTENTO il 31 ottobre 1996.

Assegnato alla commissione speciale sui fenomeni di corruzione, in sede referente, il 7 novembre 1996.

Esaminato dalla commissione speciale l'11 e 12 febbraio 1997.

Relazione scritta presentata il 14 aprile 1998 (atto n. 2602-2607-3890/*A* - relatore on. SINISCALCHI).

Esaminato in aula il 18 maggio 1998 e approvato il 19 maggio 1998 in un testo unificato con l'atto n. 2607 (BORGHEZIO ed altri) e con il disegno di legge n. 3890 presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per la funzione pubblica (BASSANINI).

Senato della Repubblica (atto n. 3285):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 26 maggio 1998 con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 6ª, 11ª e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 9 luglio 1998.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede referente, il 29 luglio 1998.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 29 luglio 1998.

Assegnato ancora alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 29 luglio 1998.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 30 luglio; 24 settembre 1998 e 21 luglio 1999.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede referente, il 12 ottobre 1999.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 23 maggio; 8 giugno, 5, 11 luglio 2000.

Esaminato in aula il 31 gennaio 2001 e approvato, con modificazioni, il 1º febbraio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 2602/*B*):

Assegnato alla commissione speciale sui fenomeni di corruzione, in sede referente, il 12 febbraio 2001.

Esaminato dalla commissione speciale il 15, 20 e 22 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 26 febbraio 2001 e approvato l'8 marzo 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 653 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:

«Art. 653 *(Efficacia della sentenza penale [parole soppresse] nel giudizio disciplinare).* — 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione [parole soppresse] ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o *non costituisce illecito penale ovvero* che l'imputato non lo ha commesso.

1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 445 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:

«Art. 445 *(Effetti dell'applicazione della pena su richiesta).* — 1. La sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240, comma 2, del codice penale. *Salvo quanto previsto dall'art. 653, anche* quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

2. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, e 320 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398:

«Art. 314 *(Peculato).* — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

(Omissis).».

«Art. 317 *(Concussione).* — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.».

«Art. 318 *(Corruzione per un atto d'ufficio).* — Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.».

«Art. 319 *(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).* — Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.».

«Art. 319-*ter* *(Corruzione in atti giudiziari).* — Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.».

«Art. 320 *(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio).* — Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 recante: «Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1941, n. 306:

«Art. 3. — Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.

La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1989, n. 182, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:

«Art. 133 *(Notificazione del decreto che dispone il giudizio).* — 1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell'art. 429, comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare.

1-*bis. — Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.».*

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 19 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, come modificato dalla presente legge:

«Art. 19 *(Pene accessorie: specie).* — Le pene accessorie per i delitti sono:

1. l'interdizione dai pubblici uffici;

2. l'interdizione da una professione o da un'arte;

3. l'interdizione legale;

4. l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

5. l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

5-*bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;*

6. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

1. la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;

2. la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.».

— Si riporta il testo degli articoli 29 e 31 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398:

«Art. 29 *(Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici).* — La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.».

«Art. 31 *(Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione).* — Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'art. 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere.».

— Per il testo degli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, e 320 del codice penale vedi note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 recante: «Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1941, n. 306, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3. — Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.

La cognizione dei suddetti reati appartiene ai tribunali militari.

Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'art. 32-quinquies del codice penale.».

— Per il testo dell'art. 653 del codice di procedura penale vedi note all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 240, primo comma, e 322-*ter* del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398:

«Art. 240 *(Confisca).* — Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.

Omissis».

«Art. 322-*ter (Confisca).* — Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'art. 322-*bis*, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'art. 321, anche se commesso ai sensi dell'art. 322-*bis*, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'art. 322-*bis*, secondo comma.

Nel casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato».

— Si riporta la rubrica del Capo I del titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del libro II (Dei delitti in particolare) del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398:

«Capo I

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 321 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:

«Art. 321 *(Oggetto del sequestro preventivo)*. — 1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

2-*bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.*

3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

3-*bis*. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-*ter*. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-*bis* ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.».

Note all'art. 7:

— Per la rubrica del Capo I del titolo II del libro II del codice penale vedi note all'art. 6.

— Si riporta il testo dell'art. 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1989, n. 182, supplemento ordinario:

«Art. 129 *(Informazioni sull'azione penale)*. — 1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato.

3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.

3-*bis*. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 652 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:

«Art. 652 *(Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno)*. — 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno *promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2.*

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'art. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 75 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario:

«Art. 75 *(Rapporti tra azione civile e azione penale) — Omissis.*

2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.».

01G0152

DECRETO-LEGGE 5 aprile 2001, n. **98.**

Modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere con lo strumento della decretazione d'urgenza, anche in considerazione dell'attuale stato di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alla modifica degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale relativamente ai termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione, al fine di evitare pregiudizi alle investigazioni volte all'accertamento di gravi delitti contro la personalità dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 406, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, le parole: «e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 7-*bis*», sono sostituite dalle parole: «e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri 4 e 7-*bis*.».

2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «o nel massimo a dieci anni», sono inserite le parole: «, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-*bis*, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

01G0161

DECRETO-LEGGE 5 aprile 2001, n. **99.**

Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2001;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzo dei libri, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62, per consentire un'adeguata e opportuna sperimentazione in materia e per evitare turbative al mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Differimento del1a disciplina del prezzo dei libri

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un anno.

2. Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1, non si applica alla disciplina del prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.

Art. 2.

Modificazioni all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62

1. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «non superiore al dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al quindici per cento»;

b) al comma 3, lettera *h)*, le parole: «speciali» ed «esclusivamente» sono soppresse;

c) al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «i-*bis)* libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.»;

d) nell'alinea del comma 4, le parole: «Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,» sono soppresse;

e) al comma 4, lettera *b)*, le parole: «biblioteche, archivi e musei pubblici» sono soppresse;

i) il comma 6 è soppresso;

g) nell'alinea del comma 9, le parole: «a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;

h) al comma 9, lettera *a)*, le parole: «2,4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «2 e 4».

Art. 3.

Modificazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416

1. All'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea del comma 1 tra le parole: «esclusione dei» e: «dipendenti» è inserita la seguente: «giornalisti»;

b) al comma 1, lettera *a)*, la parola: «360» è sostituita dalla seguente: «384».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

01G0162

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 2001, n. **100.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato *A*, nonché l'articolo 1, comma 4, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive;

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61

1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2, dopo la lettera *d),* è inserita la seguente:«*d-bis)* per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere *c)* e *d)*;»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; i contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno;»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste dall'ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. In assenza di previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi

possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.»;

4) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono prevedere una durata del preavviso inferiore a dieci giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni retributive stabilendone forme, criteri e modalità. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7, comporta altresì in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.»;

5) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: *a)* esigenze di carattere familiare; *b)* esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; *c)* necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamente alle causali di cui alle lettere *a)* e *b)* potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera *c)* i contratti collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai cinque mesi, prevedendo la corresponsione di una indennità. I medesimi contratti collettivi determinano i criteri e le modalità per l'esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.»;

6) al comma 15 le parole: «comunque per un periodo non superiore ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «comunque non oltre il 30 settembre 2001»;

c) all'articolo 5:

1) al comma 2 le parole: «entro 100 km dall'unità produttiva» sono sostituite dalle seguenti: «entro 50 km dall'unità produttiva»;

d) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.»;

e) all'articolo 8, comma 2, le parole: «dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3,».

2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BELLILLO, *Ministro per le pari opportunità*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funizone legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, è pubblicata in GUCE n. L 014 del 20 gennaio 1998.

— La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998.».

— L'art. 2 della succitata legge, così recita:

«Art. 2 (*Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa*). — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della *legge 16 aprile 1987, n. 183*, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma 2, della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della *legge 9 marzo 1989, n. 86*, e l'art. 6, primo comma, del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*. Saranno inoltre osservate le competenze normative e amministrative conferite alle regioni con la *legge 15 marzo 1997, n. 59*, ed i relativi decreti legislativi attuativi, nonché gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del *decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758*, e successive modificazioni, si applicano, ove già non previsto, a tutte le violazioni delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.».

— L'allegato *A* della succitata legge contiene l'elenco delle direttive comunitarie da recepire con decreto legislativo.

— L'art. 1, comma 4 della succitata legge, così recita:

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*). — *Omissis.*

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.».

— Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, reca: «Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.».

— L'art. 12 del succitato decreto legislativo, così recita:

«Art. 12 (*Verifica*). — 1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni dell'art. 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e all'esigenza di controllare le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell'eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui all'art. 1, comma 4, della *legge 5 febbraio 1999, n. 25*.».

Note all'art. 1:

— Per l'argomento del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 vedi le note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 1 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 (*Definizioni*). — 1. Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.

2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:

a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'art. 13, comma 1, della *legge 24 giugno 1997, n. 196*, e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;

b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera *a)*;

c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;

d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

*d-*bis) *per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere* c) *e* d);

e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.

3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2 i contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.

4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»

— Il testo vigente dell'art. 3 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3 *(Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche)*. — 1. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.

2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell'art. 1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:

a) *il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno;*

b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa;

c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.

In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 10 per cento della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.

3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

4. I contratti collettivi di cui ai comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall'art. 4, comma 2, lettera a), *i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementari nella misura massima del 10 per cento previste dall'ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.*

5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla *legge 27 novembre 1998 n. 409*, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.

6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione sull'importo della reribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la cui misura viene, stabilita dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3. In assenza di previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.

7. Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti collettivi, di cui all'art. 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma 2.

8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno 10 giorni. I contratti collettivi di cu all'art. 1, comma 3, possono prevedere una durata del preavviso inferiore a 10 giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni retributive stabilendone forme, criteri e modalità. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 comporta altresì in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.

9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione della data di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al comma 10, delle modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto dal comma 11.

10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) *esigenze di carattere familiare;* b) *esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico;* c) *necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamente alle causali di cui alle lettere* a) e b) *potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno 5 mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì acompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera* c) *i contratti collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai 5 mesi, prevedendo la corresponsione di una indennità. I medesimi contratti collettivi determinano i criteri e le modalità per l'esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso;*

11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell'art. 2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo.

13. L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale, sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della *legge 18 aprile 1962, n. 230*. I contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite dalla legislazione vigente.

14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di cui all'art. 10 del *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, la mancata fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 12, lettera *b)*, del medesimo art. 10.

15. Ferma restando l'applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e *comunque non oltre il 30 settembre 2001.*».

— Il testo vigente dell'art. 5 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 5 (*Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale*). — 1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.

2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site *entro 50 km dall'unità produttiva* interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parità di condizioni, il diritto di precedenza nell'assunzione a tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.

3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso àmbito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovrà essere adeguatamente motivato. I contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.

4. I benefici contributivi previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in misura differenziata in relazione alla durata dell'orario previsto dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici che provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale ad incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei predetti contratti.

— Il testo vigente dell'art. 6 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

*«Art. 6 (*Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale*). — 1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'art. 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individua a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.*

2. Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.».

— Il testo vigente dell'art. 8 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 8 *(Sanzioni)*. — 1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all'art. 2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.

2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni *dei contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3,* o in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto una clausola elastica in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni di cui all'art. 3. In luogo del ricorso all'autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1, comma 3.

3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all'art. 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.

4. La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).».

01G0153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 2001, n. **101.**

Regolamento recante norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, sulla semplificazione in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Cessazione dal servizio

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, prima del comma 1 è anteposto il seguente:

«01. I collocamenti a riposo per limiti di età del personale del comparto "Scuola" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, dopo le parole: «articoli 509» le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 4».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 37

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — *(Omissis)*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis).».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20:

«8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per

gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado». Si riporta il testo dell'art. 509:

«Art. 509 *(Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età)*. — 1. Il personale di cui al presente titolo è collocato a riposo d'ufficio dal 1° settembre successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età; a domanda, dal 1° settembre successivo al compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento.

2. Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età.

3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

4. *Abrogato.*

5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, reca:

«Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, come modificato dal presente regolamento:

«*Art. 1* (Cessazione dal servizio). — *01. I collocamenti a riposo per limiti di età del personale del comparto "Scuola" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione.*

1. I collocamenti a riposo a domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall'impiego del personale del comparto "Scuola" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni.

3. La domanda di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio si intende accolta alla scadenza del termine di cui al comma 2. Alla stessa data s'intende accolta la domanda di dimissioni, salvo che nei trenta giorni successivi essa non sia rifiutata o ritardata dall'amministrazione in quanto è in corso un procedimento disciplinare. Nel caso in cui l'accoglimento delle dimissioni sia ritardato, le stesse sono da intendere accolte dalla data di emanazione del relativo provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché alle domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto il predetto trattenimento.

5. L'amministrazione è tenuta a verificare, entro apposita data che è fissata dal decreto di cui al comma 2, l'avvenuta maturazione del diritto al trattamento di quiescenza. Qualora il personale dimissionario non abbia maturato tale diritto, l'amministrazione glielo comunica entro il predetto termine al fine di consentirgli di chiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione, il ritiro delle dimissioni. Trascorso tale termine la domanda non può essere ritirata. L'amministrazione è esonerata dal predetto adempimento qualora l'interessato abbia manifestato, nella domanda di dimissioni, la volontà di interrompere comunque il rapporto di impiego indipendentemente dall'aver maturato o meno il diritto al trattamento di quiescenza.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 3 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Il personale della scuola che abbia già presentato la dichiarazione dei servizi e periodi di cui all'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, può, entro *tre anni* dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, confermare o integrare la predetta dichiarazione.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 4 *(Abrogazioni)*. — 1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: articoli 509, *commi 1 e 4*, 510 e 580 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'art. 1, comma 74, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

01G0154

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2001.

Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2000 e, contestuale scioglimento del consiglio comunale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il consiglio comunale di Napoli è stato sciolto per decadenza del sindaco;

Visto che, ai sensi della normativa al tempo vigente e confermata nella formulazione dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato che, a causa delle sopravvenute dimissioni rassegnate contestualmente da trentasei consiglieri su sessanta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il proprio decreto adottato in data 8 giugno 2000 è revocato.

Art. 2.

Il consiglio comunale di Napoli è sciolto.

Art. 3.

Il dott. Francesco Paolo Palmeri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 marzo 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 8 giugno 2000, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Napoli ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, a causa della decadenza del sindaco.

In base alla normativa al tempo vigente e confermata nella formulazione dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi.

In data 20 marzo 2001 trentasei consiglieri, su sessanta assegnati dalla legge all'ente, hanno rassegnato contestualmente le proprie dimissioni dalla carica, determinando l'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi.

La situazione costituisce un grave pregiudizio per l'ente, i cui compiti di amministrazione attiva devono essere in grado di corrispondere con efficienza e speditezza alle esigenze di carattere sia ordinario che straordinario della comunità locale.

Atteso quanto sopra, si ritiene necessaria la revoca del precedente provvedimento di scioglimento, considerato che le dimissioni dei consiglieri ostano all'applicazione del disposto di cui al surrichiamato art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato, altresì che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima compatibile con il mantenimento in vita della rappresentanza elettiva, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del consiglio comunale di Napoli, per il quale il prefetto di Napoli ha nominato, con provvedimento n. 11281/Gab. del 21 marzo 2001, un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Nel contempo, si ritiene ricorrano i presupposti per disporre la revoca del decreto del Presidente della Repubblica, datato 8 giugno 2000, in quanto non più rispondente all'assetto giuridico determinatosi nell'ente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede a disporre la revoca del decreto del Presidente della Repubblica datato 8 giugno 2000 e, contestualmente, lo scioglimento del consiglio comunale di Napoli, con la nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Paolo Palmeri.

Roma, 22 marzo 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A3670

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2001.

Iniziative intese a favorire l'approccio al mondo dello sport di giovani studenti in situazione di disagio socio-economico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *f)*, e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento, d'intesa con i Ministeri della pubblica istru-

zione ed dei beni e delle attività culturali, intende promuovere iniziative che favoriscano l'approccio al mondo dello sport dei giovani studenti che si trovino in situazione di disagio socio-economico;

Considerato che obiettivo prioritario dell'iniziativa è quello di coinvolgere le fasce di studenti per i quali sarebbe difficile l'accesso allo sport se non in forme meramente spontaneistiche e di ottenere, nel contempo, l'ampliamento globale dell'offerta della pratica sportiva, ferme restando le competenze delle organizzazioni sportive in tema di offerte e selezioni;

Ritenuta la necessità di definire con direttiva un quadro amministrativo unitario di coordinamento;

D'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro per i beni e le attività culturali;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di armonizzare e razionalizzare gli interventi di promozione delle attività sportive di cui alle premesse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri coordinerà le iniziative promosse dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dalle altre discipline sportive associate al CONI in favore degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

2. I contenuti delle iniziative di cui al comma 1, saranno successivamente diffusi presso le articolazioni scolastiche territoriali competenti.

3. Le organizzazioni sportive, di cui al comma 1, che offrano corsi gratuiti e agevolati agli studenti, potranno avvalersi del coordinamento di cui al comma 1, a condizione che i corsi offerti siano di durata non inferiore ad otto mesi, che sia prevista la precedenza per gli appartenenti a nuclei familiari con situazioni di disagio socio-economico e che sia riservata una percentuale non inferiore al 75% ai soggetti appartenenti ai territori a rischio di dispersione scolastica, di cui alla tabella allegata (allegato 1).

Art. 2.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce agli Uffici locali competenti il materiale documentale trasmesso dalle organizzazioni sportive, ne cura la diffusione e vigila sulla corretta attuazione delle procedure previste per l'attribuzione delle borse e per l'esecuzione dei corsi; formula altresì proposte in relazione alle materie oggetto del presente decreto.

Art. 3.

1. Il Ministero della pubblica istruzione curerà di informare le proprie articolazioni periferiche regionali e le istituzioni scolastiche affinché sia offerta la massima collaborazione al successo delle iniziative che saranno adottate.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, con il CONI e le altre organizzazioni sportive, cureranno la verifica degli standard tecnici dell'iniziativa.

Roma, 21 febbraio 2001

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

ALLEGATO 1

PROVINCE E AREE METROPOLITANE CHE PRESENTANO ALTI INDICI DI DISPERSIONE SCOLASTICA CONNESSI A FENOMENI DI CRIMINALITÀ GIOVANILE E DISAGIO SOCIALE.

Province

1) Agrigento;
2) Avellino;
3) Bari;
4) Benevento;
5) Brindisi;
6) Cagliari;
7) Caltanissetta;
8) Caserta;
9) Catania;
10) Catanzaro;
11) Cosenza;
12) Crotone;
13) Enna;
14) Foggia;
15) Lecce;
16) Messina;
17) Napoli;
18) Nuoro;
19) Oristano;
20) Palermo;
21) Ragusa;
22) Reggio Calabria;
23) Salerno;
24) Sassari;
25) Siracusa;
26) Taranto;
27) Trapani;
28) Vibo Valentia.

Aree metropolitane

1) Genova;
2) Milano;
3) Roma;
4) Torino.

01A2129

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 28 marzo 2001.

Dichiarazione dello stato di emergenza per il comune di San Vito Lo Capo colpito dall'evento calamitoso del 28 febbraio 2001.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che in data 28 febbraio 2001 il territorio del comune di San Vito Lo Capo è stato interessato dal distacco di massi di notevoli dimensioni dal versante roccioso sovrastante la località di Macari che ha provocato ingenti danni alle strutture abitative delle zone sottostanti ed alla strada comunale di accesso e relative infrastrutture;

Considerato inoltre che persiste una situazione di grave pericolo per l'incolumità delle persone che ha portato il sindaco ad adottare numerose ordinanze di sgombero;

Ritenuto di adottare, con urgenza, ogni utile iniziativa finalizzata al superamento dell'emergenza in atto nel territorio del comune di San Vito Lo Capo e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la deliberazione n. 125 del 20/21 marzo 2001 della giunta Regionale siciliana con la quale è stata richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza;

Ritenuto che sia necessario promuovere interventi straordinari ricorrendo nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2001, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2002 per il comune di San Vito Lo Capo colpito dall'evento calamitoso del giorno 28 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

01A3584

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 marzo 2001.

Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, a norma del quale le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta dell'8 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

Lavoro di pubblica utilità

1. Il lavoro di pubblica utilità, consistente nell'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, a norma dell'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha ad oggetto:

a) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

d) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2.

Convenzioni

1. L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1. Le convenzioni possono essere stipulate anche da amministrazioni centrali dello Stato con effetto per i rispettivi uffici periferici.

2. Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni.

3. Nelle convenzioni sono altresì individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.

Art. 3.

Modalità di svolgimento

1. Con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine, il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati. Dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato quando formulano le richieste di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sulla scorta del medesimo elenco.

2. Le ulteriori modalità di svolgimento dell'attività sono stabilite nelle convenzioni di cui all'art. 2.

Art. 4.

Modalità del trattamento nello svolgimento di prestazioni di pubblica utilità

1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2.

2. In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

3. I condannati sono ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni interessati.

Art. 5.

Esecuzione della pena ed accertamenti

1. Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia più convenzionato o abbia cessato la propria attività, il Pubblico Ministero che deve eseguire la pena formula le proprie richieste al giudice ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

2. Il Pubblico Ministero incarica gli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di svolgere le verifiche necessarie circa la regolare prestazione dell'attività lavorativa.

Art. 6.

Relazione sul lavoro svolto dal condannato

1. Terminata l'esecuzione della pena, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, redigono una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7.

Elenco degli enti convenzionati

1. Entro un mese alla emanazione del presente decreto è istituito, presso ogni cancelleria di tribunale, un elenco di tutti gli enti convenzionati che hanno, nel territorio del circondario, una o più sedi ove il condannato può svolgere il lavoro di pubblica utilità oggetto della convenzione. L'elenco è aggiornato per ogni nuova convenzione ovvero per ogni cessazione di quelle già stipulate.

2. La cancelleria del tribunale trasmette immediatamente, a tutti gli uffici giudiziari del circondario, incluse le sezioni distaccate, copia dell'elenco di cui al comma 1 nonché dei relativi aggiornamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2001

Il Ministro: FASSINO

01A3586

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 marzo 2001.

Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente «attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», ed in particolare gli articoli 19, 21 e 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, concernente «determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del corpo dei vigili del fuoco»;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente «disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982, recante «modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente «approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, concernente «norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente «regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 1;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998 concernente «disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze 21 settembre 1998, concernente «aggiornamento delle tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 agosto 2000, concernente «individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio»;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246 concernente «potenziamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco», ed in particolare l'art. 18;

Ravvisata l'esigenza di semplificare le procedure di prevenzione incendi per gli stabilimenti soggetti a presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

Sentito il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le procedure semplificate di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per le attività soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo e contemporaneamente soggette ai controlli di prevenzione incendi perché comprese nell'elenco allegato al decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982, e/o nelle tabelle *A)* e *B)* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.

2. Le procedure di cui al comma 1 sostituiscono, fino all'attuazione dell'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, quelle previste dal decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, così come modificate dal decreto del Ministero dell'interno 30 aprile 1998.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, valgono le definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le seguenti denominazioni:

a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

b) «comitato»: il comitato di cui all'art. 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

c) «comando»: il comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;

d) «comandante»: il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

Art. 3.

Nulla osta di fattibilità, parere tecnico conclusivo e certificato di prevenzione incendi

1. Il nulla osta di fattibilità e il parere tecnico conclusivo rilasciati dal comitato ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo comprendono, ai fini della prevenzione incendi, il nulla osta di fattibilità e il

parere sul progetto particolareggiato previsti dal decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, e successive modifiche, e integrazioni.

2. La documentazione presentata dal gestore in attuazione dei disposti dell'art. 8 (rapporto di sicurezza preliminare e definitivo), art. 10 (modifiche di uno stabilimento) e art. 21 (procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza) del decreto legislativo, specificatamente integrata ai fini della sicurezza antincendi, viene presentata anche in relazione alle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Art. 4.

Rilascio del certificato di prevenzione incendi

1. Il responsabile dell'attività di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, coincide con il gestore di cui all'art. 3, comma1, lettera *d)* del decreto legislativo.

2. Il certificato di prevenzione incendi, che per le attività in argomento ha validità quinquennale, viene rilasciato a conclusione del procedimento di valutazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 21 del decreto legislativo con le modalità amministrative indicate nel successivo art. 9.

3. Al termine dei lavori di costruzione del nuovo stabilimento e/o della modifica comportante aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto 2000, compresi quelli eventualmente prescritti dal comitato in fase istruttoria, il gestore presenta al comando l'istanza di accertamento sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

4. Entro quarantacinque giorni dall'istanza di cui al precedente comma 3, viene effettuato il sopralluogo da parte di apposita commissione nominata dal comitato, composta da almeno tre componenti compreso il comandante o suo delegato.

5. Entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte del comitato, del positivo accertamento sopralluogo, il comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

6. Nelle more del rilascio del certificato di prevenzione incendi, la perizia giurata presentata dal gestore ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo, integrata da dichiarazione, sottoscritta nelle forme della autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche, attestante l'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza antincendi e corredata dalle relative certificazioni, consente l'esercizio dell'attività anche ai fini della prevenzione incendi.

Art. 5.

Rinnovo del certificato di prevenzione incendi

1. Contestualmente alla presentazione del rapporto di sicurezza aggiornato di cui all'art. 8 del decreto legislativo, il gestore richiede al comando, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e con gli adempimenti amministrativi indicati nell'art. 9 del presente decreto, il rinnovo del certificato di prevenzione incendi.

2. Entro quarantacinque giorni dalla conclusione del procedimento per la valutazione del rapporto di sicurezza, presentato dal gestore ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo, viene effettuato il sopralluogo da parte di apposita commissione nominata dal comitato, composta da almeno tre componenti compreso il comandante o suo delegato.

3. Entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte del comitato, del positivo accertamento sopralluogo, il comando procede al rinnovo del certificato di prevenzione incendi.

Art. 6.

Modifiche

1. In caso di modifiche di uno stabilimento esistente, le disposizioni di cui al punto 3.3 dell'allegato *A* al decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, e successive modificazioni, vengono sostituite da quelle stabilite dal decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto 2000.

2. In caso di modifiche di impianti e/o di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose costituenti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente del 9 agosto 2000, si applicano le procedure di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Art. 7.

Stabilimenti e depositi costieri

1. Per l'insediamento di nuovi stabilimenti e depositi costieri nonché per le modifiche di quelli esistenti costituenti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente del 9 agosto 2000, il comitato adotta i provvedimenti conclusivi ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo e trasmette agli organi competenti gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza, per le procedure relative alle istruttorie di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo.

Art. 8.

Norme di prevenzione incendi

1. Le determinazioni espresse dal comitato al termine dell'istruttoria di cui all'art. 21 del decreto legislativo sono comprensive delle valutazioni sulla adeguatezza delle misure alternative proposte dal gestore in deroga a specifiche norme di prevenzione incendi.

2. Tali norme e misure alternative dovranno essere espressamente indicate dal gestore nel rapporto di sicurezza presentato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo.

Art. 9.

Adempimenti amministrativi

1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246, gli importi dei corrispettivi dovuti dal gestore, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, per i servizi di prevenzione incendi per le attività oggetto del presente decreto sono determinati in base alle tariffe orarie stabilite dal decreto del Ministero dell'interno 21 settembre 1998, e alla durata dei medesimi servizi indicata nell'allegato VI al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998.

Art. 10.

Abrogazione di norme

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministero dell'interno 30 aprile 1998, concernente «modificazioni al decreto 2 agosto 1984 del Ministero dell'interno».

Roma, 19 marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

01A3363

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 febbraio 2001.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale del programma operativo pesca, inserito nel QCS obiettivo 1 2000-2006, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999, recante approvazione del quadro finanziario del programma di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 2000-2006;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, recante modifiche alle procedure finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 e n. 1263/99 del Consiglio dell'Unione europea riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni concernenti lo strumento finanziario della pesca (SFOP);

Visto, in particolare, l'art. 32 del regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Considerata la necessità di assicurare la contestuale erogazione dell'acconto del 7% del cofinanziamento nazionale pubblico, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la decisione della Commissione europea C(2000) 3384 del 17 novembre 2000, di approvazione del programma operativo relativo al settore della pesca, che si integra nel Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1, 2000-2006 e che prevede un ammontare di risorse comunitarie pari a 122 Meuro ed una corrispondente quota nazionale pubblica pari a 89,400 Meuro;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata, in favore del programma operativo nazionale Pesca, periodo 2000-2006, richiamato in premessa, la somma di L. 12.117.177.660 (6,258 Meuro), a titolo di acconto del 7 per cento della quota a carico del medesimo Fondo.

2. Il predetto Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare l'importo complessivo di L. 12.117.177.660, di cui L. 6.058.588.830 per l'anno 2000 e L. 6.058.588.830 per l'anno 2001.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 169

01A3625

DECRETO 7 marzo 2001.

Cofinanziamento nazionale del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, di cui al regolamento CE n. 1221/97, per la campagna 2000-2001, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE n. 1221/97 del Consiglio dell'Unione europea, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, come modificato dal regolamento CE n. 2070/98;

Vista la decisione della commissione europea C(2000) 2133 del 19 luglio 2000, di approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele presentato dall'Italia ai sensi del citato regolamento CE n. 1221/97, come modificata dalla decisione C(2000) 4122 del 27 dicembre 2000;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 1.999.651 euro per la campagna 2000-2001, a valere sul FEOGA, sezione garanzia, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 1.999.651 euro, pari a L. 3.871.864.242;

Considerato che sulle risorse *ex lege* n. 183/1987, relative alla campagna 1999-2000, assegnate con delibera del CIPE n. 17/2000 del 15 febbraio 2000 e trasferite all'AIMA, risultano inutilizzate L. 407.281.429 (210.343 euro), come rappresentato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con nota n. 114 del 30 ottobre 2000, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. M/114 del 22 gennaio 2001;

Considerata l'opportunità di utilizzare il suddetto importo di L. 407.281.429 per la parziale copertura della quota nazionale pubblica relativa alla campagna 2000-2001;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della predetta quota nazionale pubblica è necessario disporre nuove assegnazioni per L. 3.464.582.813 (1.789.308 euro), ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le note del Ministero delle politiche agricole e forestali n. M/1836 del 14 settembre 2000 e n. M/114 del 22 gennaio 2001;

Considerato che presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è in corso di predisposizione il sistema di rilevazione del programma oggetto del presente provvedimento, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 141/99;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 febbraio 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione del programma di miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, richiamato in premessa, è di L. 3.871.864.242 (1.999.651 euro), per la campagna 2000-2001, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per L. 407.281.429 (210.343 euro) con risorse provenienti dalle assegnazioni *ex lege* n. 183/1987 di cui alla delibera CIPE n. 17/2000 del 15 febbraio 2000, già trasferite all'AIMA, ora AGEA; e resesi disponibili per la campagna 2000-2001 in quanto non utilizzate nella campagna precedente;

b) per L. 3.464.582.813 (1.789.308 euro) con nuove assegnazioni sempre a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione.

2. La predetta quota, di cui al punto *b),* viene integralmente trasferita all'AGEA, su richiesta della medesima, che provvederà ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

4. L'AGEA invia al Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 170

01A3626

DECRETO 7 marzo 2001.

Cofinanziamento nazionale degli aiuti specifici al settore della frutta a guscio, di cui al regolamento CEE n. 1035/72, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; .

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio delle Comunità europee e successive modifiche — ed in particolare il Titolo II *bis*, articoli 14-*bis* e seguenti, concernenti misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube — nonché il regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 53, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Viste le note del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 141/ASS del 28 agosto 2000 e n. 140 del 13 febbraio 2001, nelle quali, a fronte di risorse comunitarie pari a 16.746.631 euro, viene quantificato in L. 7.206.000.000 (3.721.588 euro) il corrispondente finanziamento nazionale pubblico necessario per la realizzazione delle suddette misure;

Considerato che presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è in corso di predisposizione il sistema di rilevazione del programma oggetto del presente provvedimento, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 141/99;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 febbraio 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. È attribuito un finanziamento di L. 7.206.000.000 (3.721.588 euro) a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), quale cofinanziamento nazionale pubblico per la realizzazione delle misure richiamate in premessa.

2. La predetta quota a carico dei Fondo di rotazione viene integralmente trasferita all'AGEA, su richiesta della medesima, che provvederà ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

4. L'AGEA invia al Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 171

01A3627

DECRETO 7 marzo 2001.

Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore dei gruppi di produttori prericonosciuti, di cui al regolamento CEE n. 2000/96, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia:

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1987, n. 183:

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, ed in particolare l'art. 14, comma 2, nonché il regolamento CE della Commissione delle comunità europee n. 20/98, come modificato dal regolamento CE della Commissione delle comunità europee n. 983/2000, che fissa le modalità di applicazione del predetto regolamento n. 2200/96 per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti;

Viste le note del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 140/ASS del 28 agosto 2000 e n. 140 del 13 febbraio 2001, nelle quali, a fronte di risorse comunitarie pari a 3.262.500 euro, viene quantificato in L. 2.105.693.625 (1.087.500 euro) il corrispondente finanziamento nazionale pubblico per i predetti aiuti;

Considerato che presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è in corso di predisposizione il sistema di rilevazione del programma oggetto del presente provvedimento, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 141/99;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 febbraio 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. È attribuito un finanziamento di L. 2.105.693.625 (1.087.500 euro) a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), quale finanziamento nazionale pubblico degli aiuti richiamati in premessa.

2. La predetta quota a carico del Fondo di rotazione viene integralmente trasferita all'AGEA, su richiesta della medesima, che provvederà ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

4. L'AGEA invia al Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 172

01A3628

DECRETO 3 aprile 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a duecentoquarantotto giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art, 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 aprile 2001 è di 70.625 miliardi di lire (pari a 36.475 milioni di euro);

Decreta:

Per il giorno 10 aprile 2001 è disposta l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro annuali al portatore, di cui al proprio decreto del 6 dicembre 2000, n. 035164, con durata residua duecentoquarantotto giorni e con scadenza il 14 dicembre 2001, fino al limite massimo in valore nominale di 1.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 6 aprile 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A3813

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 dicembre 2000.

Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ALIMENTI NUTRIZIONE E SANITÀ
PUBBLICA VETERINARIA - UFFICIO VI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990, relativa a talune spese del settore veterinario;

Vista la decisione del Consiglio n. 91/666/CEE dell'11 dicembre 1991 che stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e indica le banche di antigene comunitarie, tra cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, concernente il regolamento di attuazione della direttiva n. 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990;

Vista la decisione della Commissione del 2 luglio 1992, n. 92/380/CEE che modifica l'elenco degli istituti e laboratori autorizzati a manipolare il virus dell'afta epizootica di cui alla direttiva n. 85/511/CEE;

Visto il decreto 7 luglio 1992, per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive n. 77/62/CEE, n. 80/767/CEE e n. 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva 90/&///CEE e n. 92/18/CEE, in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva n. 91/685/CEE, recante modifica della direttiva n. 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Vista la decisione della Commissione del 28 luglio 1999, n. 99/584/CE, relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per la costituzione in Francia, in Italia e nel Regno Unito di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccini contro l'afta epizootica;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanità;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantità di vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli Istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Decreta:

Art. 1.

Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della sanità costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino.

L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno 2000.

Art. 2.

Le modalità di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, nonché i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

Art. 3.

È incaricato della produzione di vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia per un numero complessivo di 640.000 dosi.

Detto quantitativo verrà ottenuto producendo 290.000 dosi di vaccino, il cui prezzo di cessione è fissato in lire 350 oltre IVA per dose e trasformando 344.000 dosi di antigene virale, già acquistato dal Ministero della Sanità nel 1999, che abbia superato con esito favorevole i prescritti controlli. Il prezzo di trasformazione dell'antigene è fissato in lire 145 per dose oltre IVA.

Il numero di dosi da prepararsi da parte dell'Istituto, verrà stabilito di volta in volta secondo quanto indicato nei contratti di acquisto e dovranno essere pronte alle date indicate nei contratti medesimi.

Art. 4.

L'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede a Brescia è incaricato della conservazione e distribuzione di vaccino antiaftoso per bovini e suini, nonché dell'eventuale trasformazione degli antigeni virali per la produzione in tempi brevi di vaccino antiaftoso.

Art. 5.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, produttore del vaccino antipestoso di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992, relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità impartire all'Istituto produttore le necessarie disposizioni.

Art. 6.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il direttore generale: MARABELLI

01A3531

DECRETO 26 gennaio 2001.

Non iscrizione della sostanza attiva «Clozolinate» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 6, commi 1 e 7, lettera *b),* del citato decreto legislativo;

Vista la decisione della commissione CE C(2000)3007 del 13 ottobre 2000, relativa alla non iscrizione del CLOZOLINATE come sostanza attiva nell'allegato 1 della Direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) 3600/92 della commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1199/97 ed in particolare art. 7, paragrafo 3 *bis,* lettera *b)*;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti «Clozolinate», alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Visto l'art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato, contenenti «Clozolinate», sono revocate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. È consentita fino al 30 aprile 2001 la fase di produzione, inclusi i materiali di confezionamento dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 1, in elenco allegato al presente decreto.

2. È consentita fino al 30 settembre 2001 la vendita dei prodotti di cui all'articolo 1 per lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio, mentre è consentita fino al 13 aprile 2002 l'utilizzazione delle scorte medesime.

I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti «Clozolinate» sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2001
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanità, foglio n. 192

ALLEGATO 1

PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI LA SOSTANZA ATTIVA CLOZOLINATE

N. reg.	Data reg.	Nome prodotto	Impresa
5996	21 giugno 1984	Serinal Fiori	Isagro S.p.a.
5998	27 giugno 1984	Serinal	Isagro S.p.a.
5999	27 giugno 1984	Serinal PB 20	Isagro S.p.a.
7710	17 febbraio 1989	Manderol FL	Isagro S.p.a.
7711	17 febbraio 1989	Manderol	Isagro S.p.a.
7712	17 febbraio 1989	Serinal FL	Isagro S.p.a.
7771	22 maggio 1989	Manderol PB 20	Isagro S.p.a.
7772	22 maggio 1989	Serinal Sementi	Isagro S.p.a.
7773	22 maggio 1989	Manderol 25 FL	Isagro S.p.a.
7774	22 maggio 1989	Serinal 25 FL	Isagro S.p.a.
7784	22 maggio 1989	Manderol Sementi	Isagro S.p.a.
7816	5 giugno 1989	Serinal T	Isagro S.p.a.
7818	5 giugno 1989	Manderol Z	Isagro S.p.a.
7819	5 giugno 1989	Serinal Z	Isagro S.p.a.
7821	15 giugno 1989	Manderol T	Isagro S.p.a.
7859	27 giugno 1989	Manderol 20-40 T	Isagro S.p.a.
7860	27 giugno 1989	Serinal 20-40 T	Isagro S.p.a.

01A3713

DECRETO 6 febbraio 2001.

Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ALIMENTI NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA - UFFICIO VII

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974 n. 101;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva n. 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2000, relativo alla produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilassi obbligatoria degli animali;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanità;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantità dei vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli Istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Decreta:

Art. 1.

Le regioni e province autonome, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti delle malattie infettive

e diffusive degli animali con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale - cap. 3700 del Ministero del tesoro - esercizio finanziario 2001.

A tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art. 2, le regioni e le province autonome, nei casi in cui sia necessario ricorrere all'approvvigionamento di vaccini prodotti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, possono provvedere alla stipula di contratti d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi necessarie ed i tempi di consegna delle stesse.

Art. 2.

Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della sanità costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino.

L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo n. 2558 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno 2001.

Art. 3.

Le modalità di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti nonché i prezzi di cessione per unità di .prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

Art. 4.

È incaricato della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, con sede in Foggia, per il numero di dosi di seguito riportato:

50.000 dosi bovine;

90.000 dosi ovine;

60.000 dosi caprine/equine;

il prezzo di cessione del prodotto è di lire 190 per dose bovina oltre IVA e di lire 95 per dose ovina, caprina ed equina, oltre IVA.

Art. 5.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, produttore del vaccino anticarbonchioso di cui al presente decreto per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità, e di sterilità nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992, relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, impartire agli Istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 6.

Il prezzo di cessione del prodotto immunizzante di cui all'art. 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2001

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2001
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanità, foglio n. 159

01A3530

DECRETO 19 febbraio 2001.

Modificazioni all'allegato del decreto ministeriale 7 gennaio 2000 sul sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ALIMENTI NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA - UFFICIO VI

Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 355, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

Visto il decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000, che istituisce il sistema nazionale di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 2000;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 gennaio 2001, di modificazione del citato decreto ministeriale 7 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2001, ed, in particolare, l'art. 2, comma 2 in cui si prevede che con decreto dirigenziale del Dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità ove necessario vengano modificati gli allegati al citato decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000;

Considerata l'opportunità di una ulteriore modifica degli allegati al fine di garantire una più ampia disponibilità dei dati epidemiologici, estendendo l'effettuazione dei test a tutti i capi bovini di età superiore ai trenta mesi morti in allevamento o durante il trasporto;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 1 del presente decreto sostituisce la parte I dell'allegato 1 del decreto del Ministro della sanità 19 gennaio 2001.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il dirigente generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e ai beni culturali, registro n. 1 Sanità, foglio n. 185

ALLEGATO 1

(Sostituisce integralmente la parte I dell'allegato 1 del decreto ministeriale 19 gennaio 2001)

CRITERI DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA ANNUALE DELLA BSE

1. La sorveglianza deve essere effettuata sulle seguenti categorie di animali:

a) tutti i bovini di età superiore a trenta mesi sottoposti a macellazione speciale di urgenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *n)* del decreto legislativo n. 286/1994 e successive modifiche;

b) tutti i bovini di età superiore a trenta mesi di cui all'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera *c)* del decreto legislativo n. 286/1994 e successive modifiche (animali soggetti a macellazione differita perché sospetti di malattie infettive trasmissibili all'uomo o agli animali o perché presentano sintomi di patologie che possono rendere le carni non idonee al consumo umano);

c) tutti i bovini di età superiore a trenta mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano;

d) tutti i bovini di età superiore a trenta mesi morti in allevamento o durante il trasporto ma che non siano macellati per il consumo umano;

e) tutti i bovini di età superiore ai trenta mesi che hanno avuto accesso a mangimi contenenti farine di carne.

2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono all'invio informatizzato dei dati relativi ai campionamenti pervenuti e agli esami effettuati, al centro nazionale di referenza sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate secondo modalità e cadenze definite di concreto con il Dipartimento degli alimenti della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità e il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione.

01A3465

DECRETO 7 marzo 2001.

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti a seguito della revisione quinquennale disposta con decreto ministeriale 14 febbraio 2000.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE - UFFICIO II

Visti gli articoli 28 e 29-*ter* del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche, recante disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto che ai sensi dell'art. 37 *bis* del ricordato regio decreto n. 636/1895 sono previsti periodici atti di revisione non superiori a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato d'iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2000 con il quale è stata disposta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati fino al 31 dicembre 1994;

Visto l'esito delle procedure di revisione;

Considerata la necessità di pubblicare gli elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti le cui autorizzazioni e iscrizioni sono state confermate a seguito dell'esito favorevole delle procedure di revisione in base a quanto previsto dall'art. 6 del sopra richiamato decreto ministeriale 14 febbraio 2000;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'elenco dei medici di bordo abilitati e supplenti le cui autorizzazioni all'imbarco e iscrizioni sono confermate a seguito della revisione quinquennale disposta con decreto ministeriale 14 febbraio 2000. Tale elenco è riportato negli allegati A (abilitati) e B (supplenti) al presente decreto, del quale fanno parte integrante.

Il presente decreto verrà inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 marzo 2001

Il dirigente: FILIPPETTI

ALLEGATO *A*

MEDICI DI BORDO ABILITATI LA CUI AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E' STATA CONFERMATA A SEGUITO DI ESITO FAVOREVOLE DELLA REVISIONE QUINQUENNALE DISPOSTA CON D.M. 14.2.2000 (G.U. n.69 del 23.3.2000)

	COGNOME	NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	ALCOZER	GIULIO	GENOVA	09/08/22
2	APRUZZESE	FILIPPO	CECCANO	22/10/29
3	AREZZI BOZA	ETTORE AUGUSTO	SANTIAGO	17/10/34
4	ATTANASIO	ANTONIO	LECCO	10/09/49
5	BARDAZZI	PIER VITTORIO	FIRENZE	12/11/56
6	BARDELLINI	GIOVANNI	LERICI	01/12/25
7	BASSO	FAUSTO	GENOVARIVAROLO	20/10/26
8	BELLA	UGO	VARAZZE	12/09/25
9	BENDINELLI ALLAMADOLA	NADIA	GENOVA	14/02/49
10	BIANCHINI	GREGORIO	ROMA	01/12/23
11	BOLOGNA	VINCENZO	MILANO	02/08/51
12	BORRAZZO	AUGUSTO	LIVORNO	27/03/33
13	BORRELLI	DOMENICO	CERIGNOLA	26/07/33
14	BORZONE	CARLO	CHIAVARI	17/04/48
15	CALABRESE	VINCENZO	RAGUSA	03/08/57
16	CALERO	BRUNO	GALLARATE	08/06/24
17	CAMERINI	CARLO	PESARO	06/07/29
18	CAMPA	MARCELLO CARLO	LECCE	29/10/33
19	CAPELLI	DARIO	CASAVATORE	15/08/52
20	CAPUANO	ARMANDO	BRINDISI	22/06/57
21	CARNICELLI	LUCIANO	BORGOMAZZANO	18/12/30
22	CARRATù	MANLIO	CASTENEDOLO	10/04/26
23	CASTAGNETO	GIOVANNI	GENOVA	30/07/27
24	CAVALLI	SILVIO EMILIO	AOSTA	29/07/30
25	CHIESA	AUGUSTO	GENOVA	23/10/24
26	CHIRICO	GIUSEPPE	REGGIO CALABRIA	04/05/25
27	CHIRICO	PIETRO	CASERTA	02/03/32
28	CINQUINI	SANDRO	SIENA	11/10/49
29	CRISCI	CLEMENTE	ACQUASANTA TERME	30/04/40
30	D'ALOIA	NICOLA	FERRARA	29/07/32
31	DASSORI	ALDO MARIO	GENOVA	04/02/31
32	DE BELLIS	EDUARDO	CIVITAVECCHIA	27/08/32
33	DE BERTOLIS	GLAUCO	TARZO	19/09/30
34	DE PASQUALE	COSTANTINO	VITTORIA	25/01/31
35	DEL TURCO	LUCA	RONCO SCRIVIA	15/09/62
36	D'ELETTO	ALFONSO	GAETA	21/07/27
37	DI MARINO	ENNIO MARIO	GENOVA	02/12/25
38	DI PRISCO	STEFANO	ROMA	30/11/50
39	DONADU	IGNAZIO	SASSARI	12/03/22
40	FAILLA	CORRADO	ROSOLINI	01/01/59
41	FILIPPUCCI	GIORGIO	GENOVA	12/07/35
42	FOSSO	ADOLFO	REGGIO CALABRIA	24/06/45
43	GALLO	DANIELE	NAPOLI	01/03/60
44	GAROFANO	MASSIMO	TORRE DEL GRECO	18/07/63
45	GASPERINI	GIUSEPPE	ALTIVOLE	07/10/39
46	GENTILUCCI	GAETANO	RONCIGLIONE	16/08/26
47	GIAMPAGLIA	GIOVANNI	ROMA	08/02/42
48	GIORDANO	DIONIGI	ENTRACQUE	08/10/47
49	GONNELLI	PAOLO	FIRENZE	14/07/36
50	GRASSO	ANTONINO	BRIATICO	01/11/40
51	GUADALUPI	GIORGIO	VENEZIA	27/09/41
52	ISAIA	ANTONIO	MESSINA	06/11/51
53	LA NAVE	GIANFRANCO	FOGGIA	07/06/59
54	LA PIETRA	FRANCO	SORA	04/05/27
55	LAGO	ELIO	MIRANO	28/06/21

	COGNOME	NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA
56	LANDOLFI	LEO	NAPOLI	27/03/31
57	LAZZARO	ANTONIO	R.C. GALLICO	18/08/22
58	LOIACONO	ANGELO	S. FERDINANDO	14/11/40
59	MACCARI	MAURO	ROMA	12/01/59
60	MENNELLA	GIOVANNI	GENOVA	11/02/28
61	MERETO	GIANCARLO	GENOVA	25/04/32
62	MUZZARELLI VERZONI	MASSIMO	FIRENZE	04/12/30
63	NACCI	FRANCESCO	BITONTO	16/08/27
64	ORIGONE	ALBERTO MARIA	GENOVA PEGLI	10/05/23
65	PAMICH	GIOVANNI	FIUME	28/05/67
66	PELLEGRINI	VALENTINO	COCCONATO	23/04/43
67	PINTER	LAJOS	SAJOIVANKA	10/02/35
68	PIOTTI	FRANCO	GALLARATE	21/04/25
69	POSTIGLIONE	GIANFORTE	BERGAMO	27/05/25
70	RIGO	CLAUDIO	MESTRE	17/03/54
71	SALOMONE	IVO	GENOVA	21/06/29
72	SCARPONI	FRANCESCO	GENOVA	14/07/21
73	TRAVOSTINI	ALBERTO MARIA	ROMA	04/01/43
74	ZUCCHINI	ERNESTO	FERRARA	09/09/28

ALLEGATO *B*

MEDICI DI BORDO SUPPLENTI LA CUI ISCRIZIONE E' STATA CONFERMATA A SEGUITO DI ESITO FAVOREVOLE DELLA REVISIONE QUINQUENNALE DISPOSTA CON D.M. 14.2.2000 (G.U. n.69 del 23.3.2000)

	COGNOME	NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	ALDIGHIERI	ANTONIO	VERONA	30/05/48
2	ALVISI	FABRIZIO	MONTECOLOMBO	03/09/57
3	BECHERE	MICHELINA	SASSARI	03/09/55
4	BELLISA'	CLAUDIO	PALERMO	04/09/62
5	BIANCHI	ALESSANDRO	FIRENZE	21/03/48
6	BOCCIA	GIUSEPPE	TERZIGNO	10/08/51
7	BORGHETTO	ROBERTO	ARGENTA	01/07/45
8	BRANCATELLO	SERGIO	PALERMO	14/01/57
9	BUTERA	DOMENICO	SCIACCA	22/06/58
10	BUTTAFOCO	MASSIMO	CASSINO	17/11/58
11	CARADONNA	ENZO	TRAPANI	01/04/58
12	CASALE	SANDRO	CAGLIARI	26/07/59
13	CERVELLINI	PIERLUIGI	CIVITAVECCHIA	26/08/65
14	CHERUBINI	EMANUELE	PERUGIA	25/09/56
15	COLLARILE	MICHELE	NAPOLI	19/02/63
16	COLOMBO	GUIDO	MONSERRATO	06/09/53
17	CORALLO	ROSARIO	GELA	20/05/56
18	D'AMICO	GIOVANNI	MESSINA	16/08/58
19	DE LUYK	SERGIO	TRIESTE	26/07/48
20	DEL VECCHIO	TOMASIO	LONGOBUCCO	13/02/40
21	DI FABRIZIO	NICOLA	TORRICELLA PELIGNA	02/07/41
22	DOMINICI	FRANCESCA	BASSANO INTEVERINA	01/02/64
23	ERCOLI	ANGELO	GROTTE DI CASTRO	22/08/50
24	FACCIUTO	PIETRO	TORRE DEL GRECO	22/07/60
25	FORMICOLA	GIANFRANCO	NAPOLI	27/03/49
26	FUSCO	FRANCO	GROSSETO	31/01/44
27	GUADAGNI	MARCO	CARRARA	26/06/41
28	HUSSEIN	MOHAMED AHMED	GIUMBO	05/02/39
29	IACCARINO	SALVATORE	NAPOLI	07/06/49
30	JANNI	GIOVANNI	CASTELNUOVO	27/07/43
31	KETTE	FULVIO	TRIESTE	18/01/56
32	L'ABBATE	VITTORIANO	NAPOLI	15/06/52
33	LAMPARELLI	ELISA	MILANO	27/02/29
34	LEONARDI	MARCO	MONEGLIA	17/08/42
35	LEONE	EMANUELE	MOLFETTA	01/10/51
36	LOPERFIDO	BENEDETTO	MENFI	03/02/44
37	MARCHESI	PIETRO	PISA	31/12/39
38	MARCHETTO	ELENA	CAMISANO	25/10/54
39	MARINI	MARIA LAURA	META	01/02/57
40	MARINI	SILVIA	META	08/04/55
41	MASSA	GIUSEPPE	PROCIDA	06/06/54
42	MAZZEO	MARIANO	BARCELLONA	15/07/59
43	MIGLIACCIO	ANGELA	PALERMO	28/02/52
44	MILLIACCIO	MARIO	VENEZIA	21/01/48
45	MODICA	TOMMASO	RIBERA	11/10/53
46	NICOLETTI	EDGARDO	ROMA	05/04/45
47	NUCCI	VINCENZO	S. VITO DEI NORMANNI	30/03/63
48	ORLANDO	VITTORIO	CAPO D'ORLANDO	22/03/57
49	PELUSO	ANNA ANTONIA	CAMEROTA	17/09/54
50	PEPE	ARCANGELO	TORRE DEL GRECO	06/10/34
51	PILLITTERI	GIUSEPPE	AGRIGENTO	04/04/36
52	POLTRONE	FLAVIANO	GIULIANOVA	31/10/60
53	PORZANO	ANTONIO MARIA	ROMA	04/01/63
54	PUGLIESE	ROQUE	CORDOBA	05/01/62
55	RIGOLI	PAOLO	GENOVA	12/12/52

	COGNOME	NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA
56	ROSATO	ROSARIO ANTONIO	BRINDISI	22/05/64
57	RUSSO	ANTONIO	TRAPPETO	03/05/60
58	SALARIS	CARLO	TERRALBA	01/09/43
59	SEVERINO	CATENO	CATANIA	16/02/54
60	SILVESTRI	SERENA	TRIESTE	13/11/46
61	SIMBULA	ANTONIO	CAGLIARI	02/11/58
62	SMACCHIA	FRANCESCO	BARI	19/01/48
63	SPADAVECCHIA	MICHELE	MOLFETTA	25/03/56
64	SPINA	GAETANO	TORRE DEL GRECO	12/11/54
65	SUPINO DI LORENZO	ALBERTO MARIA	LIMATOLA	07/07/50
66	TAHER	IBRAHIM	ZARKA	16/02/48
67	TOSCANI	SERGIO	ORTONA	16/02/53
68	VALENTINI	MARCO	FRAINE	18/07/58
69	VITA	GIUSEPPE	PALERMO	22/01/55
70	ZAPPALA'	GIUSEPPE	GIOIA TAURO	29/08/58

01A3451

DECRETO 12 marzo 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fucoli», in comune di Chianciano Terme.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE - UFFICIO IX

Vista la domanda in data 13 maggio 1992 con la quale la società Terme di Chianciano S.p.a., con sede in Chianciano Terme (Siena), via delle Rose n. 12, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fucoli» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Chianciano Terme (Siena);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di Sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fucoli» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Chianciano Terme (Siena).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Stimola la digestione e può avere effetti lassativi. Dosi consigliate: grammi 400 al mattino a digiuno; grammi 500 nel tardo pomeriggio in quantità opportunamente frazionate».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 12 marzo 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A3714

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Calugaru Ana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Calugaru Ana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di un professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical rilasciato il 1992 dalla scuola post-liceale sanitaria di Craiova (Romania) alla sig.ra Calugaru Ana nata a Alba Iulia (Romania) il giorno 30 maggio 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Calugaru Ana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A3485

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Thottian Mathew Kochuthressia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thottian Mathew Kochuthressia ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di un professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing and midwifery rilasciato il 1990 dalla scuola dell'ospedale St. Jude's Hospital di Jhansi (India) alla sig.ra Thottian Mathew Kochuthressia nata a Nadathara (India) il giorno 2 novembre 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Thottian Mathew Kochuthressia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A3486

DECRETO 26 marzo 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano ad includere un sanitario nell'equipe autorizzata ad espletare attivita di trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VII
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, con il quale l'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Cà Granda» di Milano è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Cà Granda» di Milano in data 26 febbraio 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'equipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministero della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dalla ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Cà Granda» di Milano, è autorizzata ad includere nell'equipe responsabile delle attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 19 maggio 1998, il seguente sanitario:

Tarelli dott. Giuseppe, dirigente medico presso la divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Cà Granda» di Milano.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e, puo essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Cà Granda» di Milano, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2001

Il dirigente: BALLACCI

01A3711

DECRETO 27 marzo 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Istituti ospitalieri di Verona» ad espletare le attivita di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VII
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona in data 29 dicembre 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 13 febbraio 2001; in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio e 1° marzo 2001, del Ministro della sanità, che prorogano l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Cordiano prof. Claudio direttore della 1ª divisione clinicizzata di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;

Borzellino dott. Giuseppe dirigente medico, I livello della 1ª divisione clinicizzata di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;

De Manzoni dott. Giovanni dirigente medico, I livello della 1ª divisione clinicizzata di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;

Fracastoro dott. Girolamo dirigente medico, I livello della 1ª divisione clinicizzata di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;

Genna dott. Michele dirigente medico, I livello della 1ª divisione clinicizzata di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;

Guglielmi dott. Alfredo dirigente medico, I livello della 1ª divisione clinicizzata di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;

Laterza dott. Ernesto dirigente medico, I livello della 1ª divisione clinicizzata di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;

Leopardi dott. Fulvio dirigente medico, I livello della 1ª divisione clinicizzata di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;

Veraldi dott. Gianfranco dirigente medico, I livello della 1ª divisione clinicizzata di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Veneto non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il dirigente: BALLACCI

01A3710

DECRETO 27 marzo 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano ad espletare attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VII
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano in data 19 luglio 2001, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'azienda ospedaliera medesima;

Vista la relazione favorevole dell'istituto superiore di sanità in data 13 marzo 2001, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge in data 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano, è autorizzata ad espletare attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere, a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite nella sala operatoria n. 7 del gruppo operatorio dell'azienda ospedaliera Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano .

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari, devono essere effettuate dai seguenti sanitari:

Sironi dott. Giuliano, dirigente medico, responsabile della struttura complessa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Di Luca dott. Gabriele, dirigente medico presso la struttura complessa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e puo essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il dirigente: BALLACCI

01A3712

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa progetto anziani a r.l.», in S. Pietro in Amantea, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 20 maggio 1999, eseguite dalla direzione provinciale del lavoro di Cosenza, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa progetto anziani», con sede in S. Pietro in Amantea (Cosenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liqudatore;

Viste le designazoni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa progetto anziani a r.l.», con sede in S. Pietro in Amantea (Cosenza), piazza S. Maria delle Grazie n. 1, costituita in data 30 novembre 1990, con atto a rogito notaio dott. Mario De Santo di Cosenza, omologato dal tribunale di Paola, con decreto 17 gennaio 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Esterina Policicchio residente in Amantea (Cosenza), via Dogana, 251/*bis*, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3479

DECRETO 14 febbraio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Avvenire 80 a r.l.», in Rende, già sciolta.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti il decreto ministeriale 21 luglio 1999, con il quale la società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Avvenire 80 a r.l.», con sede in Rende (Cosenza), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Bozzo Maurizio;

Vista la nota con cui il dott. Bozzo Maurizio comunicava la rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Natalizio Michele, con studio in via Fiume n. 16, Cosenza, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Avvenire 80 a r.l.», con sede in Rende (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, legge n. 59/1992, con precedente decreto ministeriale 21 luglio 1999, in sostituzione del dott. Bozzo Maurizio, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3480

DECRETO 23 febbraio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Annamaria 1967 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, già sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2000, con il quale la rag. Angiolina Mastrogiuseppe è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Annamaria 1967 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, già sciolta con precedente decreto ministeriale 11 gennaio 2000;

Vista la nota con cui la rag. Angiolina Mastrogiuseppe comunicava l'impossibilità di accettare l'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la nota con cui l'A.G.C.I. comunicava la cancellazione dell'ente in questione dal libro soci;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Petrucciani, residente in Sacrofano (Roma), via delle Acacie, 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Annamaria 1967 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 11 gennaio 2000, in sostituzione della rag. Angiolina Mastrogiuseppe, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3481

DECRETO 1° marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio edilizio cooperative marchigiane - C.E.C.O.M.», in Macerata, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 marzo 2000 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Consorzio edilizio cooperative marchigiane - C.E.C.O.M.», con sede in Macerata, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio edilizio cooperative marchigiane - C.E.C.O.M.», con sede in Macerata, costituita in data 14 febbraio 1983, con atto a rogito del notaio dott. Claudio Alessandrini Calisti di Macerata, omologato dal tribunale di Macerata con decreto in data 5 marzo 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Alberto Cavallaro, nato a Camerino il 6 agosto 1967 ed ivi residente in via C. Battisti n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3482

DECRETO 1° marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Quick Mail Coop. a r.l.» in liquidazione, già società cooperativa «Fast Mail - Società cooperativa a r.l.», in Sassari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del 24 ottobre 2000 del liquidatore ordinario della società cooperativa «Quick Mail Coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Sassari, già società cooperativa Fast Mail - Società cooperativa a responsabilità limitata;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Quick Mail Coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Sassari, registro società n. 13337/1999, già società cooperativa Fast Mail società cooperativa a responsabilità limitata, costituita in data 21 febbraio 1994 con atto a rogito del dott. Michele Biagini di Genova, registro società n. 59853, omologato dal tribunale di Genova in data 14 marzo 1994, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Tanferna Ettore, nato a Sassari l'11 luglio 1966, con studio in via Nizza n. 43 - Sassari, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3483

DECRETO 1° marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Signoria - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 31 agosto 2000 nei confronti della società cooperativa «La Signoria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento di debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Signoria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita in data 23 maggio 1994 con atto a rogito notaio Paolo Nencioni, omologato dal tribunale di Firenze con decreto del 13 giugno 1994, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Dell'Innocenti Franco nato a San Giuliano Terme (Pisa) l'11 gennaio 1946 ed ivi residente con studio in Pisa, Lungarno Sonnino n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3484

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Serra a r.l.», in Como, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro dei lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 giugno 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «La Serra a r.l.», con sede in Como, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Serra a r.l.», con sede in Como, costituita in data 22 maggio 1989, con atto a rogito notaio Alberto Nessi di Como, omologato dal tribunale di Como, con decreto del 24 luglio 1989, iscritta al n. 24041 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

dott. Massimo Rosati, nato a Roma il 18 marzo 1965, con studio in Civitavecchia (Roma), Via G.G.Belli s.n.c.;

avv. Andrea Bettini, nato a Genova il 4 ottobre 1959, domiciliato a Milano in via M.Barozzi n. 1;

avv. Simona Bezzi, nata a Novara il 23 aprile 1966 e residente a Bellinzago Novarese (Novara), in via Rimembranza n. 63,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3585

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilcoop società cooperativa a r.l.», in Ortona, già «Co.M.Ab cooperativa muratori abruzzesi società cooperativa a r.l.», e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 novembre 2000, effettuata nei confronti della società cooperativa «Edilcoop società cooperativa a r.l.», con sede in Ortona (Chieti), già Co.M.Ab. cooperativa muratori abruzzesi società cooperativa a r.l., dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilcoop società cooperativa a r.l.», con sede in Ortona (Chieti), già «Co.M.Ab. cooperativa muratori abruzzesi società cooperativa a r.l.», costituita in data 26 aprile 1982, con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Di Gianvito di Teramo e Pescara, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Riccardo De Luca, nato a Pescara, l'8 gennaio 1960, con studio in Pescara corso Manthonè n. 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3441

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gierre - Società cooperativa a r.l.», in Cassano Murge, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza n. 2700, cron. n. 2851, rep. n. 4407, con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Gierre - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Cassano Murge (Bari);

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gierre - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Cassano Murge (Bari), costituita in data 13 luglio 1979 con atto a rogito notaio Giuseppe De Gioia, di Modugno (Bari), omologato dal tribunale di Bari con decreto del 1° agosto 1979, iscritta al n. 11194 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Michele Ponziano, nato il 17 agosto 1963, residente a San Severo (Foggia), in via Fortore n. 65, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3442

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pomosud - Società cooperativa a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze del verbale di accertamento ispettivo in data 6 settembre 2000, effettuato nei confronti della società cooperativa «Pomosud - Società cooperativa a r.l.», con sede in Foggia dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pomosud - Società cooperativa a r.l.», con sede in Foggia, costituita in data 1° marzo 1984, con atto a rogito notaio Leonardo Pia Maria Andrea Giuliani, di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia con decreto del 4 giugno 1984, iscritta al n. 6502 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Michele Ponziano, nato il 17 agosto 1963 e residente in San Severo (Foggia), via Fortore n. 65, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3443

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Turris agricola - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, in Sassari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 settembre 2000, effettuata nei confronti della società cooperativa «Turris agricola - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sassari, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Turris agricola - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sassari, in liquidazione, costituita in data 16 aprile 1984, con atto a rogito Notaio dott. Gaetano Porqueddu di Sassari, omologato dal tribunale di Sassari l'8 maggio 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Meloni Armando, nato a Sassari il 2 dicembre 1970, con studio in via Stintino n. 6, Sassari, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3567

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 19 febbraio 2001.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997 per un impegno di spesa pari a L. 7.452.900.000.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori.

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 20 novembre 2000 di cui alla nota n. 371 in data 10 dicembre 2000, riguardante lo stralcio del verbale della citata seduta e contenente i progetti per i quali il C.T.S. ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 7365 resti 2000 P.G. 02 ed in particolare l'art. 2 punto *b)* del decreto n. 905 del 29 dicembre 2000;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di centro di ricerca è ammesso, in via provvisoria, alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

ditta: Nortel networks S.p.a. Ivrea (Torino) (classificata grande impresa) - Progetto: S277 - C/F.

Tipologia dell'iniziativa: realizzazione di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

Progetto del centro di ricerca: durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° ottobre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal 1° ottobre 1999 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti 22 settembre 1999.

Entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 1.735.000.000.

Luogo di svolgimento: Lecce.

Ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale L. 1.143.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 381.200.000.

Intensità di intervento in termini di ESL 0,00% e in termini di ESN 40,00%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Progetto di formazione: entità delle spese ammissibili: L. 2.786.000.000.

Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.810.900.000.

Percentuale d'intervento: 65,00%.

Durata del progetto: trentadue mesi a partire dal 1° febbraio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 22 settembre 1999.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Il capitolato tenico deve prevedere le prescrizioni dell'esperto chieste in sede di relazione istruttoria inoltre la destinazione d'uso del centro per il periodo previsto dal decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997 deve essere acquisita prima della stipula del contratto.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Industrie Pininfarina S.p.a. Torino (classificata grande impresa). - Progetto: S030-P.

Titolo del progetto: simulazione in galleria del vento delle condizioni aerodinamiche ed aeroacustiche che un veicolo incontra durante la marcia su strada in presenza di flusso turbolento.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 5.358.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c),* L. 5.358.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili; L. 5.358.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.479.000.000 per ricerca industriale e L. 2.879.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.362.100.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 787.370.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 41,57%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 44,09%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° aprile 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'11 giugno 1998.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: Dayco Europe S.r.l. - Colonnella (Teramo) (classificata grande impresa) - Progetto: S347-P.

Titolo del progetto: cinghia per una trasmissione a rapporto variabile in modo continuo.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.716.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 1.716.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili; L. 1.716.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 850.000.000 per ricerca industriale e L. 866.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 768.500.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 256.170.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 42,38%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 44,79%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° aprile 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 28 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: Osmap S.r.l. Motta di Livenza (Treviso) (classificata piccola/media impresa) - Progetto: S357-P.

Titolo del progetto: sistema avanzato a basso costo per lo stampaggio di componenti termoplastici.

Entità delle spese nel progetto approvato:

L. 1.154.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 1.004.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b* L. 150.000.000;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili, L. 1.154.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 257.000.000 per ricerca industriale e L. 897.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 548.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale:

L. 274.300.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 44,92%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 47,54%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal .....;

Ammissibiltà delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Il contratto è subordinato a: 1) delibera dell'organo sociale competente di un conferimento dei soci con mezzi freschi, in conto aumento di capitale per complessive L. 200 mil.; 2) delibera dell'organo sociale competente del consolidamento dei debiti v/soci iscritti tra debiti a breve termine nel bilancio post-fusione 1999 per complessive L. 3.230 mln..

Ditta: F.I.T. Fabbrica italiana tessuti S.p.a. - Prato (PO) (classificata piccola/media impresa) - Progetto: S373-P.

Titolo del progetto: progetto Tecnosilk.

Entità delle spese nel progetto approvato:

L. 1.505.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 1.225.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b* L. 280.000.000;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili; L. 1.505.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 773.000.000 per ricerca industriale e L. 732.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 819.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale:

L. 409.600.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 54,43%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 51,91%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 21 mesi a partire dal 1° aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 3.

La relativa spesa di L. 7.452.900.000, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, grava sul capitolo 7365 resti 2000 P.G. 02.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A3297

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 dicembre 2000.

Finanziamento ai comuni per la realizzazione di politiche radicali ed interventi integrati per la mobilità sostenibile nelle aree urbane.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
ACUSTICO E PER LE INDUSTRIE A RISCHIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni, (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 15 luglio 1986);

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1987);

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) (*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, supplemento ordinario);

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale (*Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1997, supplemento ordinario);

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 (*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997);

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1998, supplemento ordinario n. 96/L);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del 3 dicembre 1999, recante regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000, supplemento ordinario n. 162/L);

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che conferisce alle regioni agli enti locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 1997);

Visti i due decreti interministeriali del 20 maggio 1991 recanti rispettivamente criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria e criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 31 maggio 1991);

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998) con cui è affidato agli enti locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e di taxi collettivo e di organizzare l'ufficio del mobility manager di area, cui affidare l'incarico di coordinare i piani degli spostamenti casa-lavoro, elaborati dai mobility manager aziendali; e con cui si dispone l'obbligo, per le pubbliche ammini-

strazioni, di prevedere una quota di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del proprio parco veicolare;

Visto il decreto interministeriale n. 163 del 21 aprile 1999, recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione delle emissioni della circolazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1999), che stabilisce che i sindaci dei comuni oggetto del decreto devono provvedere alla predisposizione di un rapporto annuale che costituisce strumento di valutazione dello stato della qualità dell'aria nel territorio comunale e di informazione sulle misure di prevenzione adottate, sui risultati ottenuti e su quelli previsti sulla base delle misure programmate;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, che recepisce la direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, e l'irrogazione della relativa sanzione, a norma dell'art. 7, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il protocollo di accordo-quadro del 1° luglio 1999 tra Ministero dell'ambiente e ENEL in tema di qualità ambientale nelle aree urbane, nel quale sono state concordate specifiche funzionali e costruttive degli impianti di ricarica al fine di rimuovere gli ostacoli alla diffusione dei veicoli elettrici causata dalle difformità delle soluzioni tecniche per il collegamento tra i veicoli e le prese di alimentazione per la ricarica delle batterie e per garantire adeguate misure per la sicurezza antinfortunistica;

Considerato che il Ministero dell'ambiente ha promosso l'iniziativa europea «In città senza la mia auto»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2000), con il quale è stato definito un programma di cofinanziamenti a supporto dell'iniziativa «Domeniche ecologiche», durante le quali nei comuni che hanno aderito è stato interdetto il traffico privato;

Visto il decreto del direttore generale del servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente del 17 febbraio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2000) con il quale si è provveduto a definire la procedura per l'attuazione dei cofinanziamenti previsti per gli interventi strutturali nell'ambito della sopracitata iniziativa;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 29 maggio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2000) che ha stabilito le modalità per l'adesione alla prosecuzione della sopracitata iniziativa;

Considerato che hanno aderito alla prosecuzione dell'iniziativa «Domeniche ecologiche» molti comuni con popolazione inferiore alla soglia di 100.000 abitanti stabilita dall'art. 2 del citato decreto direttoriale del 17 febbraio 2000;

Ritenuto opportuno allargare la possibilità di accedere al cofinanziamento per interventi strutturali a tutti i comuni che abbiano aderito all'iniziativa;

Considerato inoltre che, nell'ambito della predetta iniziativa il Ministero intende promuovere progetti rivolti alla realizzazione di: interventi strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilità sostenibile; nonché di azioni specifiche, da parte degli enti locali, per migliorare il quadro delle conoscenze relative al traffico veicolare, al fine di misurare i benefici ottenuti e valutare l'efficacia degli interventi e per sperimentare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie per la riduzione delle emissioni dal parco circolante dei veicoli pesanti;

Considerato altresì che l'attuale sviluppo delle comunicazioni nella società rende indispensabile il miglioramento e l'integrazione dei diversi sistemi informativi settoriali attualmente in uso presso la pubblica amministrazione;

Viste le proposte di attuazione della predetta iniziativa presentate dal direttore generale del servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio;

Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi così definiti, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999 di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base per l'anno finanziario 2000;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

1) aree pedonali: le zone delimitate rispettivamente ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2, e dell'art. 7, comma 9, del codice della strada;

2) codice della strada (C.d.S.): il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»;

3) documenti in formato elettronico: file allegati a messaggi di posta elettronica e file su floppy disk;

4) mobility manager (MM) di area: struttura di supporto e di coordinamento tra i mobility manager aziendali di cui all'art. 3, comma 3 del decreto interministeriale del 27 marzo 1998;

5) mobility manager (MM) aziendali: responsabili della mobilità aziendale di cui all'art. 3, commi 1 e 3 del decreto interministeriale del 27 marzo 1998;

6) sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici: sistemi di monitoraggio relativi agli inquinanti

di cui all'allegato *I* del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e finalizzati alla valutazione della qualità dell'aria ambiente conformemente a quanto previsto agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto;

7) impianti automatizzati per l'applicazione di «road e area pricing»: impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a parti delimitate delle aree urbane, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, finalizzati alla riduzione della congestione, tramite l'applicazione di tariffa all'ingresso o per la circolazione di veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato;

8) piani urbani del traffico (PUT): provvedimenti di cui all'art. 36 del codice della strada;

9) sistema di taxi collettivo ovvero sistema di trasporto collettivo innovativo: servizio di trasporto flessibile, integrativo e complementare al servizio di trasporto pubblico locale, che utilizza strumenti telematici per l'ottimizzazione dei percorsi, la prenotazione del servizio e la gestione del sistema informativo e operativo, offerto a un prezzo inferiore a quello del taxi tradizionale;

10) veicoli a trazione elettrica:

a) veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo: veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;

b) veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno: veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione prodotta da una cella a combustibile o esclusivamente o in combinazione una fonte di energia elettrica immagazzinata a bordo;

c) veicoli ibridi:

veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia elettrica che integra una fonte di energia elettrica immagazzinata a bordo (funzionamento ibrido);

veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza e bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale);

11) veicoli alimentati a gas: veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL; veicoli il cui motore termico è alimentato esclusivamente con gas naturale compresso (metano) ovvero con gas da petrolio liquefatto (GPL);

12) veicoli elettrici a due e tre ruote e quadricicli: veicoli elettrici delle categorie L1, L2, L3, L5 e i quadricicli a trazione elettrica, come definiti al titolo III, capo I, rispettivamente ai punti 47 e 53, lettera *h)*, del codice della strada;

13) zone a traffico limitato (ZTL): le zone delimitate rispettivamente ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 54, e dell'art. 7, comma 9, del C.d.S.

Art. 2.

Finalità e aree di intervento

1. Con il presente decreto si intende promuovere la realizzazione di interventi strutturali radicali finalizzati alla riduzione permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilità sostenibile.

2. Sono ammessi a cofinanziamento, con le modalità di cui all'art. 6, le istanze presentate dai soggetti di cui all'art. 5, relative alla realizzazione di uno o più progetti pertinenti alle seguenti aree di intervento:

a) realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di taxi collettivo ovvero di trasporti collettivi innovativi;

b) regolazione del traffico nei centri urbani mediante impianti automatizzati per l'applicazione di «road e area pricing»;

c) realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di trasporto pubblico o servizi di pubblica utilità che utilizzano veicoli a trazione elettrica o alimentati a gas delle categorie M2, M3 e N2;

d) realizzazione, integrazione o completamento di flotte di biciclette e di veicoli elettrici a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti ai comuni, agli enti e ai gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nonché da destinare al noleggio nelle aree urbane;

e) realizzazione, ampliamento o adeguamento tecnologico dei sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, in particolare di quelli finalizzati agli adempimenti di cui all'art. 2, del decreto interministerale del 21 aprile 1999;

f) attuazione di progetti dimostrativi relativi a:

*f*1) prototipi di veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo e di veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

*f*2) dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

*f*3) modelli di correlazione tra dati di inquinamento atmosferico e quelli provenienti dalla rilevazione del traffico veicolare.

Art. 3.

Disponibilità finanziarie e ripartizione risorse

1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1 sono impegnate risorse finanziarie pari a 68.000 milioni di lire a valere sul capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le aree di intervento di cui all'art. 2, comma 2 come segue:

area di intervento *a)*: 10.000 milioni di lire;

area di intervento *b)*: 6.000 milioni di lire;

area di intervento *c)*: 28.000 milioni di lire;

area di intervento *d)*: 6.000 milioni di lire;

area di intervento *e)*: 6.000 milioni di lire,

area di intervento *f)*: 12.000 milioni di lire.

Art. 4.

Limiti di cofinanziamento

1. Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente è pari al 50% del costo del progetto. Nel costo del progetto non sono computabili le spese sostenute per l'acquisto di veicoli.

2. Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente è pari al 50% delle spese di acquisto e installazione degli impianti.

3. Per le aree d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettere *c)* e *d)*, la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente è pari al:

50% del costo d'acquisto dei veicoli a trazione elettrica e non può superare l'importo massimo, per veicolo, pari a lire 130 milioni per veicoli di categoria M2 e lire 300 milioni per veicoli di categoria M3, lire 75 milioni per veicoli di categoria N2 e lire 300 milioni per veicoli di categoria N3;

al 30% del costo d'acquisto delle biciclette, purché rispondenti alla norme stabilite all'allegato 1, punto 3, e non può superare l'importa massimo, per veicolo, pari a L. 200.000;

al 30% del costo d'acquisto dei veicoli elettrici a due e tre ruote e quadricicli, e non può superare l'importo massimo, per veicolo, pari a lire 1,6 milioni per i veicoli di categoria L1 e L2, e di lire 6 milioni per veicoli di categoria L3, L5, e quadricicli;

al 25% del costo d'acquisto dei veicoli alimentati esclusivamente a metano/GPL e fino all'importo massimo, per veicolo, pari a lire 35 milioni per veicoli di categoria M2 e lire 140 milioni per veicoli di categoria M3.

4. Sono ammesse a finanziamento fino al 30% del costo, purché il loro acquisto sia connesso all'acquisto dei mezzi, le spese di acquisto e di allacciamento alla rete, di distributori di gas metano e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Le colonnine per la ricarica devono essere conformi alle norme e ai requisiti indicati nell'allegato 1, punti 1 e 2.

5. Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera *e)* la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente è pari al 50% del costo complessivo del progetto.

6. Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera *f)*, la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente è pari al 50% del costo complessivo del progetto. Nel costo del progetto non sono computabili le spese relative alla realizzazione dei prototipi.

7. Sono ammesse a finanziamento, fino ad un massimo del 30% del costo, le spese relative alla predisposizione del monitoraggio dei risultati della realizzazione dei progetti. Il monitoraggio deve riguardare, laddove pertinenti con l'intervento messo in atto, i seguenti aspetti: effetti sulle emissioni acustiche e di gas inquinanti, effetti sui consumi energetici, effetti sull'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e collettivi e dei mezzi di trasporto privato e comprendere l'effettuazione di una campagna di misure ante e *post-operam* finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto.

8. Per il calcolo del costo complessivo del progetto i costi devono essere considerati al netto dell'IVA.

9. Nel costo complessivo del progetto non sono computabili le spese sostenute anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

10. I contributi di cui ai commi da 1 a 7 possono essere concessi anche ad integrazione di finanziamenti nazionali o comunitari, a condizione che ciò sia ammesso dalla relativa disciplina di riferimento e che la quota complessiva di finanziamento pubblico non superi il 65% del costo complessivo del progetto.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare istanza di cofinanziamento tutti i comuni che abbiano aderito all'iniziativa «Domeniche ecologiche» di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2000.

Art. 6.

Presentazione delle istanze

1. I comuni interessati devono trasmettere un'unica istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal funzionario delegato, relativa al progetto o ai progetti di cui si richiede il cofinanziamento.

2. Nell'istanza deve essere esplicitamente indicato se uno o più progetti tra quelli di cui si richiede il cofinanziamento sono interessati da altre forme di finanziamento nazionale o comunitario e, in tale caso, deve essere dichiarato il rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, comma 10.

3. L'istanza di cofinanziamento deve essere presentata accompagnata dal modulo di cui all'allegato 2 debitamente compilato secondo le istruzioni.

4. Il modulo e le istruzioni di cui al comma 2 sono disponibili in formato elettronico presso il sito http: //minambiente.it/siar/domeco/modulo.htm

5. Le istanze di cofinanziamento, predisposte secondo quanto indicato ai commi 1, 2 e 3 devono pervenire al Ministero dell'ambiente - Servizio per inquinamento atmosferico e acustico e per le industrie a rischio, sia in formato elettronico, che in formato cartaceo agli indirizzi: domeco.siar@minambiente.it per la posta elettronica, e via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma, per quella convenzionale, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. In caso di non corrispondenza fra la documentazione inviata in formato elettronico e quella in formato cartaceo, fa fede la seconda.

Art. 7.

Condizioni di ricevibilità

1. Costituisce condizione di ricevibilità delle istanze di cofinanziamento il rispetto delle modalità di presentazione e della scadenza di cui all'art. 6.

2. Il controllo delle condizioni di ricevibilità dei progetti pervenuti è svolto dal servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente.

Art. 8.

Valutazione dei progetti proposti

1. Successivamente al controllo di cui all'art. 7, le istanze risultate ricevibili verranno esaminate in via preliminare ai fini dell'ammissibilità.

2. Costituiscono condizione di ammissibilità delle istanze di cofinanziamento:

a) l'appartenenza del soggetto proponente alla categoria di cui all'art. 5;

b) l'appartenenza del progetto alle tipologie di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto;

c) l'istituzione, presso il comune, del mobility manager di area, limitatamente ai comuni di cui all'allegato *III* del decreto ministeriale 25 novembre 1994 e a quelli compresi nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico individuale dalle regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria e dell'art. 3 decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

3. Le istanze risultate ammissibili saranno sottoposte a valutazione sulla base dei criteri di cui all'allegato 3, punti 1 e 2.

4. Sulla base dei punteggi riportati a seguito delle valutazioni di cui al comma 3, saranno predisposte, per ciascuna delle aree di intervento di cui all'art. 2, comma 2, le graduatorie utili per l'accesso al cofinanziamento.

5. La verifica della ammissibilità e la valutazione dei progetti ammessi sarà svolta dal servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente, che si avvarrà della commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente.

Art. 9.

Modalità di finanziamento e di revoca

1. Con decreto del direttore generale del servizio I.A.R. si provvederà, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze, all'individuazione dei progetti da finanziare, nei limiti di cui all'art. 4 e sulla base delle graduatorie di cui all'art. 8, comma 4.

2. I progetti appartenenti a ciascuna delle aree di intervento di cui all'art. 2, comma 2 saranno ammessi a cofinanziamento secondo l'ordine delle relative graduatorie, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 3, comma 2.

3. Nel caso in cui la somma complessiva necessaria al cofinanziamento dei progetti risultati finanziabili per ciascuna delle aree di intervento risulti inferiore a quella prevista all'art. 3, comma 2, la somma eccedente sarà ripartita sulle altre aree di intervento.

4. Nel caso in cui più progetti appartenenti ad una stessa area di intervento ottengano dalla valutazione un pari punteggio e i fondi stanziati per quell'area di intervento non siano sufficienti a coprire l'intera somma richiesta per il loro cofinanziamento, la somma disponibile sarà ripartita tra essi in modo proporzionale al cofinanziamento cui avrebbero avuto diritto.

5. Nel caso in cui la somma rimasta disponibile, per ciascuna area di intervento, dopo aver coperto la cifra assegnata ai primi progetti della graduatoria non risulti sufficiente a coprire interamente il cofinanziamento spettate al progetto immediatamente successivo nella graduatoria medesima, il cofinanziamento sarà assegnato nella misura ridotta corrispondente all'importo rimasto disponibile.

6. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento sarà trasferito dal servizio I.A.R. all'ente proponente in due fasi:

a) la prima, di importo pari al 50% del progetto o dei progetti riconosciuti finanziabili dal decreto di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del programma operativo di cui all'art. 10;

b) la seconda, di importo pari al rimanente 50%, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del rendiconto ai sensi dell'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da presentarsi entro un anno dalla notifica del decreto di cui al comma 1.

7. Nel caso in cui dal programma operativo risulti che per la realizzazione del progetto è prevista una spesa complessiva inferiore a quella sulla cui base è stato assegnato il cofinanziamento del Ministero, quest'ultimo sarà diminuito in proporzione.

8. Nel caso in cui il progetto operativo non fosse presentato o non risulti conforme ai contenuti del progetto, il Ministero dell'ambiente provvederà alla revoca dei finanziamenti concessi.

9. I fondi recuperati ai sensi dei commi 7 e 8 verranno impiegati per finanziare gli interventi immediatamente successivi nella graduatoria relativa al progetto cui è stato ridotto o revocato il finanziamento.

10. Il rendiconto di cui all'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve essere inviato, secondo le modalità ivi stabilite, al servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente.

Art. 10.

Programma operativo

1. Entro trenta giorni dalla notifica del decreto di cui all'art. 8, comma 1, ai sensi dell'art. 9, comma 6, lettera *a)*, i soggetti proponenti devono trasmettere al servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente il programma operativo della realizzazione dell'intervento finanziato. Tale programma deve essere corredato dalla documentazione amministrativa e contabile idonea a dimostrare, nel dettaglio, l'effettiva entità del costo sostenuto e da sostenere per la realizzazione del progetto finanziato.

Roma, 22 dicembre 2000

Il dirigente: SILVESTRINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2001
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 116

01A3450

DECRETO 20 dicembre 2000.

Incentivi ai comuni per il programma nazionale car sharing.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO ACUSTICO E RISCHI INDUSTRIALI

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa alla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modiche ed integrazioni alla legge suddetta ampliando e precisando le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, con cui è stata ratificata la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il relativo protocollo redatto a Kyoto, nonché le delibere CIPE in data 3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sano stati individuate le linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli impegni derivanti dal protocollo;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente l'individuazione di delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, il riordino del sistema di tesoreria unica e la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, concernente la protezione dal benzene;

Premesso che si definisce come carsharing un sistema di servizio di mobilità complementare al trasporto pubblico locale in cui le autovetture sono destinate ad essere utilizzate da più persone dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d'uso e ai chilometri percorsi e che assume pertanto un ruolo nell'ampliamento della gamma di prodotti di mobilità multimodale a disposizione degli enti locali;

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1998) con cui è stato affidato agi enti locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e di taxi collettivo e di organizzare l'ufficio del mobility manager di area, cui affidare l'incarico di coordinare i piani degli spostamenti casa-lavoro, elaborai dai mobility manager aziendali; e con cui è stato disposto l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere una quota di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del proprio parco veicolare;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della legge n. 344/1997, rifinanziando le attività ivi previste;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto interministeriale in data 28 maggio 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1999), con cui siano stati stabiliti i criteri di erogazione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 19, dalla citata legge n. 426/1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549, recante il regolamento per l'organizzazione delle strutture di livello dirigenziale del Ministero dell'ambiente, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2000 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67, in data 21 marzo 2000;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui è stata recepita la direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 21 aprile 1999, n 163, recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i

sindaci adottano le misure di limitazione delle emissioni della circolazione (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1999), che stabilisce che i sindaci dei comuni oggetto del decreto devono provvedere all'effettuazione della valutazione della qualità dell'aria ed alla predisposizione di un rapporto annuale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» supplemento ordinario n. 162/L (*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 495/99/SIAR del 27 novembre 1999, con cui sano stati impegnati 8 miliardi per la realizzazione di un unico progetto nazionale coordinato ed integrato fra le otto città che avevano presentato progetti locali di servizi di car sharing, in attuazione del decreto interministeriale del 27 marzo 1998;

Visto il protocollo di intesa del 26 gennaio 2000, tra il Ministero dell'ambiente ed i comuni, per la realizzazione di un programma nazionale che garantisca la gestione coordinata ed integrata dei servizi locali di car sharing, coerentemente con gli indirizzi determinati dal Ministero dell'ambiente, che è stato sottoscritto dagli otto comuni che avevano presentato un progetto locale di car sharing, ai sensi del decreto interministeriale del 27 marzo 1998 e da altri sei comuni, interessati a partecipare allo sviluppo del programma nazionale di car sharing;

Considerato che, al fine di rendere operativo il protocollo di intesa citato, i quattordici comuni firmatari hanno costituito ICS - Iniziativa car sharing, sotto forma di ufficio comune regolato da convenzione ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142/1990;

Visti l'atto costitutivo di ICS - Iniziativa car sharing e la convenzione che i quattordici comuni hanno approvato per rendere operativo il protocollo di intesa con il Ministero dell'ambiente; il regolamento per il funzionamento di ICS; il piano di dettaglio; gli standard di servizio ed i criteri per l'utilizzo del contributo ricevuto dal Ministero dell'ambiente, documenti approvati dalla conferenza degli assessori di ICS che si è tenuta a Modena l'11 settembre 2000 e trasmessi al Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 764/2000/SIAR del 19 luglio 2000 con cui è stato trasferito al comune di Modena, capofila della convenzione fra i quattordici comuni che hanno sottoscritto il protocollo di intesa del 26 gennaio 2000, il contributo di 8 miliardi per il finanziamento di ICS - Iniziativa car sharing;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0099/2000, in data 21 settembre 2000, registrato dalla Corte dei conti in data 24 ottobre 2000, con cui sono state assegnate al direttore del servizio I.A.R. le risorse per il finanziamento di interventi di promozione della mobilità sostenibile nelle aree urbane;

Viste le proposte di attuazione dei predetti interventi, presentate dal direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e rischi industriali;

Considerato che, il Ministero intende promuovere progetti rivolti alla realizzazione:

di interventi radicali finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l'attuazione di politiche (la realizzazione di progetti) di mobilità sostenibile;

di politiche e di interventi strutturali e permanenti volti alla modifica degli attuali comportamenti che privilegiano l'uso individuale dei mezzi di trasporto;

Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi così definiti, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 ed il bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 2000-2002 ed in particolare la tabella relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999 di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base per l'anno finanziario 2000;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e aree di intervento

1. Con il presente decreto si promuove l'integrazione ed il completamento del progetto per la realizzazione di un sistema coordinato ed integrato di servizi locali di car sharing, finalizzato, insieme ad altri interventi, alla riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico urbano tramite l'attuazione di politiche di mobilità sostenibile, già previsto e finanziato nel quadro del progetto nazionale realizzato attraverso ICS - Iniziativa car sharing, con capofila il comune di Modena.

2. Per la realizzazione del progetto nazionale car sharing, ICS ha già adempiuto agli impegni previsti dal decreto di finanziamento e sta provvedendo alla attivazione del servizio nelle città aderenti. Va inoltre evidenziato che il protocollo di intesa del 26 gennaio 2000 è stato sottoscritto, oltre che dalle otto città che avevano presentato progetti ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 1998, anche da sei città, che hanno proposto l'istituzione di servizi locali di car sharing.

3. Dopo la firma del protocollo di intesa, inoltre, anche altre città hanno chiesto di poter aderire a ICS ed utilizzare i servizi messi a disposizione da ICS attraverso l'utilizzo dei fondi del Ministero dell'ambiente.

Art. 2.

Impegno finanziario

Per le finalità di cui all'art. 1, sono impegnate a favore di ICS, con capofila il comune di Modena, risorse finanziarie pari a 10.000 milioni di lire a valere sul capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000.

Art. 3.

Modalità attuative

Considerato che, il finanziamento attribuito del Ministero dell'ambiente a ICS, con il decreto n. 764/2000/SIAR, era definito in base agli otto progetti presentati in attuazione del decreto interministeriale del 27 marzo 1998 e considerato che, attualmente, fanno parte di ICS quattordici comuni mentre altri stanno perfezionando le procedure per la sottoscrizione del protocollo di intesa con il Ministero dell'ambiente e l'approvazione della convenzione per l'adesione a ICS, si rende pertanto necessario integrare le risorse da destinare allo sviluppo di un sistema coordinato ed integrato di servizi locali di car sharing, gestito attraverso ICS, con capofila il comune di Modena.

Tali ulteriori risorse saranno utilizzate secondo le regole che ICS ha approvato e comunicato al Ministero dell'ambiente.

Ad integrazione del contributo impegnato e già erogato con il decreto del Ministero dell'ambiente n. 764/2000/SIAR del 19 luglio 2000, le risorse di cui all'art. 2 sono impegnate e favore di ICS - Iniziativa Car Sharing, convenzione fra comuni, con capofila il comune di Modena.

Art. 4.

Modalità di erogazione

Le risorse di cui all'art. 3 saranno erogate a favore di ICS, con capofila il comune di Modena, una volta che ICS abbia dimostrato di avere utilizzato, per la realizzazione dei progetti indicati nel piano di dettaglio approvato e per l'attivazione dei servizi di supporto ai progetti locali di car sharing previsti dallo stesso piano di dettaglio, almeno l'80% delle risorse attualmente attribuite attraverso il decreto n. 764/2000/SIAR.

Le risorse di cui all'art. 4 saranno trasferite ad ICS, con capofila il comune di Modena, previa presentazione del rendiconto, come previsto dall'art. 158 del testo unico, legge n. 267 del 18 agosto 2000. In generale si applicano le norme di cui all'art. 158 del testo unico, legge n. 267 del 18 agosto 2000.

La valutazione dei progetti presentati e delle attività svolte da ICS sarà effettuata dal servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente.

Roma, 20 dicembre 2000

Il direttore generale: SILVESTRINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2001
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 119

01A3449

DECRETO 20 dicembre 2000.

Finanziamenti ai comuni per il governo della domanda di mobilità (mobility management).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
ACUSTICO E RISCHI INDUSTRIALI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta, ampliando e precisando le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento al diversi settori della tutela ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della legge n. 344/1997, rifinanziando le attività ivi previste;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità in data 20 maggio 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991) recante «Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria», con cui, all'art. 3, comma 2, lettera *d)*, si dispone che le regioni individuino zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale;

Visto il decreto interministeriale in data 28 maggio 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 novembre 1999), con cui sono stati stabiliti i criteri di erogazione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 19, dalla citata legge n. 426/1998;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui è stata recepita la direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, con cui è stata ratificata la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il relativo protocollo redatta a Kyoto, nonché le delibere CIPE, in data 3 dicembre 1997 e 18 novem-

bre 1998, con cui sono stati individuate le linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli impegni derivanti del protocollo;

Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, concernente la protezione del benzene;

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1998) con cui è affidato agli enti locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e di taxi collettivo e di organizzare una struttura di supporto e coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale e le amministrazioni comunali e con cui si dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere una quota di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del proprio parco veicolare;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 21 aprile 1999, n. 163, recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari, in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione delle emissioni della circolazione (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1999), che stabilisce che i sindaci dei comuni oggetto del decreto devono provvedere all'effettuazione della valutazione della qualità dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale;

Visto il decreto dei Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2000), con il quale è stato definito un programma di cofinanziamento a supporto dell'iniziativa «Domeniche ecologiche», durante le quali nei comuni che hanno aderito è stato interdetto il traffico privato;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» supplemento ordinario n. 162/L (*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000);

Considerato che, il Ministero intende promuovere progetti volti alla realizzazione di interventi radicali finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti del traffico urbano, tramite l'attuazione di politiche (la realizzazione di progetti) di mobilità sostenibile, di politiche e di interventi strutturali e permanenti volti alla modifica degli attuali comportamenti che privilegiano l'uso individuale dei mezzi di trasporto;

Considerata la necessità di integrare il decreto del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998, che, all'art. 3, comma 3, prevede l'istituzione, da parte dei comuni, di una struttura di supporto e coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantenga i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto, allo scopo di ridurre in modo strutturale e permanente l'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane attraverso interventi per la gestione della domanda di mobilità;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0099/2000, in data 25 settembre 2000, registrato dalla Corte dei conti in data 24 ottobre 2000, con cui sono state assegnate al direttore del servizio I.A.R. le risorse per il finanziamento di interventi di promozione della mobilità sostenibile nelle aree urbane;

Viste le proposte di attuazione dei predetti interventi, presentate dal direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e rischi industriali;

Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi così definiti, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, d'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base per l'anno finanziario 2000;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e struttura di supporto

1. Con il presente decreto s'intende promuovere la realizzazione d'interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone e delle merci, finalizzati alla riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di politiche radicali di mobilità sostenibile.

Per il raggiungimento di tali obiettivi e attuazione delle politiche necessarie, ad integrazione del decreto del Ministero dell'ambiente 27 marzo 1998, la si stabilisce che tale struttura di supporto struttura di supporto e coordinamento dei responsabili della mobilità aziendale, che mantenga i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto (art. 3, comma 3), faccia capo alla figura del mobility manager di area, che ha, tra l'altro, il computo di:

promuovere azioni di divulgazione, formazione e di indirizzo presso le aziende e gli enti interessati ai sensi del decreto;

assistere le aziende nella redazione dei PSCL (Piani degli spostamenti casa lavoro);

favorire l'integrazione tra i PSCL e le politiche dell'amministrazione comunale in una logica di rete e di interconnessione modale;

verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi, con sistemi di trasporto complementari ed innovativi, per garantire l'intermodalità e l'interscambio, e l'utilizzo anche della bicicletta e/o di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale;

favorire la diffusione e sperimentazione di servizi di taxi collettivo, di car-pooling e di car-sharing;

fornire supporto tecnico per la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione di contributi e incentivi diretti ai progetti di mobilità sostenibile;

promuovere la diffusione di sistemi e mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;

monitorare gli effetti delle misure attuate in termini di impatto ambientale e decongestione del traffico veicolare.

2. Sono ammessi al cofinanziamento, con le modalità di cui al successivo art. 5, i progetti presentati da comuni e/o forme associative di comuni — previste dal Capo V del decreto legislativo, n. 267 del 17 agosto 2000, di cui al successivo art. 4 e/o dalle province su delega dei comuni interessati — pertinenti alla realizzazione, integrazione o completamento di interventi relativi agli spostamenti casa-scuola-lavoro, previsti dai piani predisposti dai mobility manager aziendali ed approvati dai mobility manager di area, anche attraverso il supporto alla gestione sperimentale di servizi di trasporto aggiuntivi a quelli eventualmente già esistenti, innovativi e integrativi o complementari ai servizi del TPL, che sostituiscano gli spostamenti individuali motorizzati.

3. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto interministeriale del 28 marzo 1998, potranno essere presentati piani degli spostamenti casa-lavoro o piani per la gestione della domanda di mobilità riferiti ad aree industriali, artigianali, commerciali, di servizi, poli scolastici e sanitari o aree che ospitano, in modo temporaneo o permanente, manifestazioni ad alta affluenza di pubblico.

4. Nel caso delle aree di cui al comma 3, che ricadano nel territorio di più comuni, potranno essere finanziati, sia la costituzione di uno specifico ufficio del mobility manager dell'area, sia i progetti che saranno proposti dai mobility manager aziendali. L'ufficio del mobility manager d'area potrà essere costituito anche tra più enti a potranno delegare le funzioni ad uno di essi.

Art. 2.

Disponibilità finanziarie

Per le finalità di cui all'art. 1, sono assegnate risorse finanziarie pari a 30.000 milioni di lire, a valere sul capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2000.

Art. 3.

Limiti di cofinanziamento

1. Per quanto prevista dall'art. 1, del presente decreto, la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente è pari al 50% del costo complessivo dei progetti. La restante parte dovrà essere messa a disposizione a livello locale, con la partecipazione delle aziende interessate.

2. I comuni non previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto Ministero ambiente del 27 marzo 1998, possono costituire, in presenza dei presupposti, di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, la struttura del mobility manager di area, di cui all'art. 1, comma 4, che potrà essere finanziata fino a un massimo dell'80%, per il primo anno e 40% per il secondo.

3. Per il funzionamento delle strutture di supporto, già attivate ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998, potrà essere concessa, da parte del Ministero un ulteriore contributo, pari al 40% delle spese di funzionamento, per il secondo anno di attività.

4. Nel costo complessivo del progetto non sono computabili le spese sostenute anteriormente alla data del presente decreto.

5. I contributi previsti dal presente decreto potranno essere utilizzati ad integrazione di progetti già finanziati da altri strumenti, regionali, nazionali o comunitari, qualora tale integrazione sia consentita dai predetti strumenti di finanziamento. In questo caso, con la quota integrativa del Ministero dell'ambiente, il valore totale del contributo pubblico non dovrà superare il 50% del costo totale del progetto.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

Possono presentare istanza di cofinanziamento, i seguenti soggetti:

i comuni e le associazioni di comuni, previste dal capo V del decreto legislativo n. 267 del 17 agosto 2001;

le province, su delega dei comuni interessati.

Art. 5.

Presentazione delle istanze

1. Ciascuno dei soggetti, di cui all'art. 4, dovrà trasmettere un'unica istanza dei progetti di cui si richiede il cofinanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, di un suo delegato o dal funzionario responsabile.

2. Tale istanza dovrà essere corredata dalla compilazione del modulo come previsto all'allegato I al presente decreto.

3. Il modulo e le istruzioni di cui al comma 2 del presente articolo, sono disponibili in formato elettronico presso il sito http://minambiente.it/siar/mobilitym/modulo.htm

4. Le istanze di cofinanziamento, corredate della documentazione di cui ai commi 2 e 3 precedenti, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e rischi industriali, sia in formato elettronico, che in formato cartaceo agli indirizzi: mobilitym.siar@minamb.it, per la posta elettronica, e via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma, per quella convenzionale, a partire dalla pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Le istanze saranno esaminate in base alla data di presentazione.

6. In caso di non corrispondenza fra la documentazione inviata in formato elettronico e quella in formato cartaceo, farà fede la seconda.

Art. 6.

Condizioni di ricevibilità

1. Costituisce condizione di ricevibilità delle istanze di cofinanziamento il rispetto delle modalità di presentazione e delle scadenze di cui all'art. 5.

2. Il controllo delle condizioni di ricevibilità dei progetti pervenuti sarà svolto dal servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente.

Art. 7.

Valutazione dei progetti proposti

1. Ai fini dell'ammissibilità, tutte le istanze pervenute saranno esaminate in via preliminare. Costituiscono condizione di ammissibilità delle istanze di cofinanziamento:

a) l'istituzione, presso il comune, dell'ufficio del mobility manager di area, limitatamente ai comuni di cui all'allegato III del decreto ministeriale 25 novembre 1994 e a quelli inclusi negli elenchi regionali delle zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità in data 20 maggio 1991;

b) l'istituzione di almeno il 50% dei mobility manager aziendali e la presentazione di almeno il 5% dei piani degli spostamenti casa-lavoro, da parte delle aziende individuate, nei casi previsti dall'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 27 marzo 1998.

2. Le istanze ammissibili, per l'accesso al cofinanziamento, saranno valutate sulla base dei criteri di cui all'allegato II punti 1 e 2 al presente decreto.

3. La verifica della ammissibilità e la valutazione dei progetti ammessi sarà svolta dal servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente, che potrà avvalersi anche della commissione tecnico-scientifica del Ministero stesso.

Art. 8.

Modalità di finanziamento e di revoca

1. Per i progetti finanziabili ai sensi del presente decreto il Ministero dell'ambiente assegnerà un cofinanziamento nella misura massima indicata nell'art. 3, del presente decreto.

2. Il Ministero dell'ambiente determinerà la percentuale di cofinanziamento assegnabile ai singoli progetti sulla base della valutazione della qualità dei progetti presentati, che saranno finanziati sino ad esaurimento dei fondi di cui all'art. 2 del presente decreto.

3. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento sarà trasferito, con decreto del direttore generale, dal servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali all'ente proponente in tre fasi:

a) la prima, di importo pari al 30% del progetto o dei progetti riconosciuti finanziabili, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;

b) la seconda, di importo pari al 50%, al ricevimento del programma operativo di dettaglio, comprensivo dei piano finanziario, da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del decreto di cui al presente comma 3, lettera *a)*;

c) la terza, a saldo, a presentazione del rendiconto delle iniziative promosse e dei servizi attivati e previa verifica dell'effettiva riduzione degli spostamenti motorizzati, ottenuti nell'area territoriale di riferimento del progetto.

4. Il rendiconto, di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovrà essere inviato al servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali secondo le modalità stabilite del servizio stesso.

5. Nel caso in cui la corrispondenza del progetto con il programma operativo, di cui alla lettera *b)* del comma 3 non fosse riscontrata, il Ministero dell'ambiente provvederà alla revoca dei finanziamenti concessi.

6. I fondi recuperati, ai sensi del comma 5, saranno impiegati per finanziare altri interventi.

Roma, 20 dicembre 2000

Il direttore generale: SILVESTRINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2001
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 117

01A3448

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 marzo 2001.

Approvazione della graduatoria di merito per l'anno 2001 relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (C.E.M.T.).

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ OPERATIVA AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI PERSONE E COSE A.P.C. 3

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disci-

plina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1994;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 aprile 1998;

Vista la legge n. 298 del 6 giugno 1974 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, per il riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose in conto terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.83 del 9 aprile 1998;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, per il riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1998;

Visto il decreto ministeriale n. 521 del 22 novembre 1999 recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000;

Visto il decreto dirigenziale Ministero dei trasporti del 7 aprile 2000, recante le disposizioni applicative per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2000;

Vista la risoluzione C.E.M.T. n. (2000)l0-Praga 31 maggio 2000 e il documento (2000)10/REV1 del 13 novembre 2000 nonché le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni C.E.M.T.;

Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni C.E.M.T. per l'anno 2001 è costituito da duecentoventinove autorizzazioni così ripartite:

a) sessantaquattro autorizzazioni annuali, valide anche in Austria, utilizzabili solo con veicoli «euro due»;

b) tredici autorizzazioni di tipo «breve durata» pari a centocinquantasei autorizzazioni mensili non valide in Austria, utilizzabili anche con veicoli tradizionali;

c) centocinquantadue autorizzazioni annuali, non valide in Austria, utilizzabili solo con veicoli «euro due»;

Considerato che centoventotto autorizzazioni C.E.M.T. sono state assegnate alle imprese già titolari che ne avevano diritto, così ripartite:

quarantanove autorizzazioni di cui al punto *a)*;

quattro autorizzazioni di cui al punto *b)*;

settantacinque autorizzazioni di cui al punto *c)*;

Considerato che per il 2001 restano quindi da assegnare, i seguenti quantitativi:

quindici autorizzazioni di cui al punto *a)*;

nove autorizzazioni di cui al punto *b)*;

settantasette autorizzazioni di cui al punto *c)*;

per un totale di centouno autorizzazioni;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 521 del 22 novembre 1999 e l'art. 2, comma 5, del D.D. 7 aprile 2000;

Esaminate le centottantadue domande presentate;

Decreta:

Art. 1.

È approvata le graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2001, per il rilascio, delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada, della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.

Art. 2.

Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, centouno autorizzazioni così ripartite:

a) quindici autorizzazioni annuali valide anche per l'Austria da utilizzare solo con veicoli «euro due»;

b) nove autorizzazioni del tipo «breve durata» da utilizzare anche con veicoli tradizionali;

c) settantasette autorizzazioni annuali non valide per l'Austria da utilizzare solo con veicoli «euro due».

Art. 3.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento definitivo dei requisiti dichiarati dall'impresa, anche in ordine alla disponibilità dei veicoli, nonché delle condizioni da rispettare ai sensi degli articoli 4, 8 e 11 del decreto dirigenziale 7 aprile 2000.

Art. 4.

Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti o per domanda fuori termine, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto, raggruppate secondo i motivi dell'esclusione stessa.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 28 marzo 2001

Il direttore: SCARDACI

ALLEGATO

ELENCO N. 1

GRADUATORIA 2001 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI CEMT AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 5 DEL D.D. 7/4/2000

POS.	IMPRESA	SEDE	PUNT.
1)	CANIL F.LLI SPA	BESSICA LORIA (TV)	1625,8
2)	CECCONI SPA	AREZZO	1281,9
3)	GALASSINI F.LLI SRL	VIGNOLA (MO)	917,4
4)	VIEZZER EGIDIO	COLFOSCO SUSEG. (TV)	823,6
5)	B.F.C. SPA	TOMBOLO (PD)	778,3
6)	LA GORIZIANA SRL	GORIZIA	689,5
7)	SAMOGIN P. U. UNIP. SRL	COLFOSCO SUSEG. (TV)	684,6
8)	VITALI SNC	CALVISANO (BS)	566,0
9)	S.A.D.I SNC	PONTE DI LEGNO (BS)	446,6
10)	S.T.E.N SAS	GALLIERA VENETA (PD)	432,5
11)	GIRELLI GIACOMO SRL	BUSSOLENGO (VR)	388,6
12)	SAMOGIN VALTER	COLFOSCO SUSEG. (TV)	346,6
13)	BURBELLO F.LLI SNC	ONARA TOMBOLO (PD)	342,1
14)	TRASP. 2 B SRL	TOMBOLO (PD)	335,6
15)	BRUGIONI TIR SRL	FIUMALBO (MO)	320,9
16)	FRIGO LUCIANO	PORTOGRUARO (VE)	296,0
17)	CERANTOLA SNC	CASTELFRANCO V.TO-TV	289,3
18)	BRUGIONI SRL	FIUMALBO (MO)	283,3
19)	GIANESINI ERMINIO SRL	GORIZIA	279,8
20)	POLESE GIANFRANCO	TREVISO	269,4
21)	RUTILLI ADOLFO SRL	CASTELLUCCHIO (MN)	249,9
22)	CECCATO GIANFRANCO	MAROLA TORRI (VI)	239,6
23)	DE LUCA GIOVANNI F.	S.FIOR (TV)	235,0
24)	PECILE SPA	FAGAGNA (UD)	233,7
25)	FAGIOLI SPA	S.ILARIO D'ENZA (RE)	229,7
26)	LUCA TRASPORTI SAS	TRIESTE	223,3
27)	SIEVE LEONIDA SRL	S.MARTINO LUPARI-PD	221,1
28)	COMUZZI E SBAIZ SRL	RIVIGNANO (UD)	220,3
29)	BAGGIO F.LLI SNC	CASTELLO GODEGO-TV	220,1
30)	SIMCIC ADRIANO E C. SNC	GORIZIA	218,0
31)	CECCO SRL	BUSSOLENGO (VR)	216,6
32)	CAPONI CARLO	BETTONA (PG)	209,5
33)	LITTORIA SRL	BORGO S.MICHELE (LT)	203,3
34)	C.A.L. SAS DI PEGORIN	S.MARTINO LUPARI-PD	201,4
35)	SABE SNC	DUINO AURISINA (TS)	194,8
36)	MARTINELLI SRL	MARANI DI ALA (TN)	194,2
37)	BURELLO ANGELO	FELETTO UMBERTO-UD	190,8

38) P.G.M. WAY SRL	CAPPELLA MAGG. (TV)	186,7
39) MACELLARI ROSSANO	S.MARIA ANGELI (PG)	185,0
40) SORGATO DINO	S.ANGELO PIOVE (PD)	178,3
41) MARCON ODINO	S.MARTINO LUPARI-PD	175,5
42) STAR TRASP. INT. SPA	ROZZANO (MI)	174,6
43) PINTARELLI MARCO	PERGINE VALSUG. (TN)	169,2
44) CROSINA GIOVANNI SNC	TIARNO DI SOTTO (TN)	164,3
45) RIBONI SRL	MEINA (NO)	163,0
46) EREDI BALDASSAR A. SNC	CAPPELLA MAGG. (TV)	157,1
47) AVOGARO RENZO SAS	COLOGNOLA COLLI-VR	152,9
48) SERRAIOTTO ALDO	CASSOLA (VI)	148,9
49) CASA SPED.VIEZZER E. SRL	SUSEGANA (TV)	146,7
50) BRONCA ANDREA	PONTE D. PRIULA (TV)	146,4
51) CRAM SRL	SAREZZO (BS)	146,2
52) MASOTTI SRL	TAVAGNACCO (UD)	146,0
53) FEBBRARI MARINO	GHEDI (BS)	140,8
54) STEFANI SRL	MONTEFIORINO (MO)	137,1
55) MARCON SRL	CASTELFRANCO V.TO-TV	133,6
56) ARCESE TRASPORTI SPA	ARCO (TN)	132,0
57) MICLAUSIG EZIO	SAVOGNA D'ISONZO-GO	132,0
58) EAST LINE SRL UNIPERS.	PONTE D. PRIULA (TV)	130,5
59) REJASPED SRL	GORIZIA	130,2
60) ADRIAEST SRL	GORIZIA	128,4
61) BURELLO TRASP. SRL	GORIZIA	128,3
62) CASE RENATO	TAIBON AGORDINO (BL)	125,9
63) SUBANI MARIA	SGONICO (TS)	124,8
64) ALPETRANS SRL	MAROSTICA (VI)	124,3
65) TRANSALPI DI BONTEMPI SNC	CIMADOLMO (TV)	123,0
66) G.N. DI GIOS M. E C. SNC	TREVISO	122,5
67) ZARATTINI VITTORIO	GIACCIANO BARUC. (RO)	119,3
68) RUFFO GIORGIO SRL	COLOGNOLA COLLI (VR)	117,9
69) TIRAG SRL	EGNA (BZ)	112,5
70) GANDOLFO SRL	GORIZIA	111,6
71) CORSI SPA	VERONA	106,9
72) ANTONINI E FARAONI SNC	ROMA	106,8
73) TELLATIN FORTUNATO	GALLIERA VENETA (PD)	102,5
74) L. CAVALLIN E C. SNC	BADOERE MORGANO-TV	102,3
75) PASETTO RENATO	SOAVE (VR)	101,3

76)	INTERBARTOLO GIUSTINO SRL	GORIZIA	100,9
77)	ZAMPIERI GUIDO	MIRANO (VE)	97,9
78)	EREDI LUCA GINO SNC	S.MICHELE DI PIAVE (TV)	97,7
79)	PADOVAN F.LLI SNC	S.VENDEMIANO (TV)	93,9
80)	MARCHIORI FLAVIANO	ROSSANO VENETO (VI)	93,7
81)	BUSATO FAUSTO	FONTANIVA (PD)	91,7
82)	ZOTTICH SILVANO	TRIESTE	90,4
83)	NALETTO INTERTR. SRL	MELEDO SAREGO (VI)	87,6
84)	LAZZAROTTO IVAN SNC	ROMANO D'EZZELINO-VI	87,2
85)	EUROCAMION 2 SRL	BASOVIZZA (TS)	85,7
86)	SALVIOLI ADRIANO	SPELLO (PG)	84,5
87)	CORSI FRANCESCO	COLOGNOLA COLLI (VR)	81,0
88)	BALDASSAR SNC	CAPPELLA MAGG. (TV)	77,5
89)	CAON F.LLI SNC	VILLA DEL CONTE (PD)	76,5
90)	MARCHESIN DONATO	OLMI S. BIAGIO (TV)	75,2
91)	SIMONETTO GIACOMINO	GALLIERA VENETA (PD)	71,6
92)	GRINOVERO LONGINO	ORSARIA PREMAR. (UD)	69,7
93)	CIGNACCO OSVALDO	PRADAMANO (UD)	68,7
94)	FRAIOLI LUIGI	COLFELICE (FR)	66,4
95)	ZANUTTO CLAUDIO	FONTANELLE (TV)	66,2
96)	CIGNINI LUIGI	MAGNANO RIVIERA (UD)	65,8
97)	INTERPAOLI SRL	URBANIA (PS)	63,0
98)	COINTRA TRANSP. SRL	RONCHI LEGIONARI (GO)	62,6
99)	SKABAR GIOVANNI	MONRUPINO (TS)	61,9
100)	BIRRO LUCA E C. SNC	NOVENTA V.NA (VI)	60,1
101)	PAULETIC IGOR	TRIESTE	60,0
102)	FORTINI MARIO	TEOLO (PD)	60,0
103)	E.L.C.A. SRL	CAIRATE (VA)	59,8
104)	FONTANA GIROLANO ENZO	TEZZE SUL BRENTA (VI)	58,3
105)	SPAGNOLO GIANNI	CRESPINO (RO)	55,8
106)	LUGARESI F.LLI SNC	FORLIMPOPOLI (FO)	54,1
107)	VERONESE PAOLO	ESTE (PD)	53,3
108)	AUKENTHALER CHRISTINE	VIPITENO (BZ)	53,2
109)	RE.MA SNC	ASCOLI PICENO	52,6
110)	ANTONELLO SNC	S.MARTINO LUPARI-PD	49,2
111)	MONGIELLO TOMMASO	COCCONATO (AT)	48,6
112)	F.M. INTERNAT. E C. SNC	BERZO S. FERMO (BG)	48,6
113)	SPAGNOLO MORENO	BUSO DI ROVIGO (RO)	48,3

114)	DE LUCA NATALE E F. SNC	GODEGA S.URBANO (TV)	48,0
115)	LA RAPIDA SNC	FERMO (AP)	47,7
116)	GUGLIELMANA SNC	MESE (SO)	46,2
117)	CEM TIR ITALIANA SRL	GORIZIA	45,6
118)	MASCIANGELO NICOLA	LANCIANO (CH)	44,9
119)	FRANZONI FULVIO	SERLE (BS)	44,3
120)	CARLINI ENRICO	PERGINE VALSUG. (TN)	41,6
121)	VIALETTO E MACCHION SNC	S.GIUS. CASSOLA (VI)	41,2
122)	PEITAVINO SPED. SRL	VENTIMIGLIA (IM)	40,4
123)	SAR SPA	FROSINONE	40,1
124)	PE.TRA SRL	NEMBRO (BG)	39,8
125)	CAPPIO BACCANETTO C.SNC	S.GIUSTO C.SE (TO)	39,5
126)	SPAGNOLO GILBERTO	LUSIA (RO)	38,7
127)	MUTTI SPA	PODENZANO (PC)	37,9
128)	SIT TRASPORTI SNC	TOMBOLO (PD)	37,5
129)	SE.TRA.S. SRL	NARNI (TR)	36,5
130)	BEGHETTO E SCAPIN SNC	TOMBOLO (PD)	33,9
131)	SEKULIC LJUBKO	CASTELMELLA (BS)	27,4
132)	MASIERO PIETRO	NOALE (VE)	26,5
133)	C.L.T. ARL	RAVENNA	24,8
134)	GEREMIA GIOVANNI	S.MARTINO LUPARI-PD	24,7
135)	MARCHIORI ATTILIO E C. SNC	GALLIERA VENETA (PD)	24,7
136)	CERNAZ MARIO	TRIESTE	24,4
137)	ZANINONI GIOVANNI E C. SNC	ENDINE GAIANO (BG)	22,7
138)	FONTANA G. E. ED E. SNC	TOMBOLO (PD)	22,7
139)	PASQUOT MAURIZIO	CONEGLIANO (TV)	22,5
140)	COMIS FIORI SNC	S.STEFANO CADORE-BL	20,9
141)	PAVANELLO M. ROSA	MORGANO (TV)	14,4
142)	GERMANETTI F.LLI SPA	BRA (CN)	10,5
143)	BRACCHI SPA	CASSANO D'ADDA (MI)	6,5
144)	AUTOTIR SNC DI TREPPO	TRACENTO (UD)	5,1
145)	ADAMI SRL	VERONA	3,6
146)	TRANS EST SRL	GORIZIA	1,4
147)	GUARDINCERRI AMEDEO	S.STEFANO D'AVETO-GE	0,6
148)	GIGLIO SRL	GORIZIA	0,3

ELENCO N. 2

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N. 1:

A) PER NON AVER EFFETTUATO IL NUMERO MINIMO PREVISTO DI VIAGGI NELL'AREA CEMT – (EXTRA U.E.) AI SENSI DELL'ART. 2 LETTERA A), D.D. 7/4/2000:

IMPRESA	SEDE
1) BERTOLA GIUSEPPE	ZERMEGHEDO (VI)
2) CHIARCOSSO SRL	PASIAN DI PRATO (UD)
3) DANIELI MAURIZIO	ZERMEGHEDO (VI)
4) EMIMAGLIA SPA	MONTAGNANA (PD)
5) EUROTRAMA SNC	ARCO (TN)
6) FREI ALBERT	TESIMO (BZ)
7) KONIGSRAINER ALOIS DI K.A.	S.MARTINO IN PASSIRIA (BZ)
8) OBERHOFER RAIMUND	RACINES (BZ)
9) QUICK SRL	SUSEGANA (TV)
10) RAUCH ANTON	ORA (BZ)
11) ROSA TRANS SAS	MOLINA DI LEDRO (TN)
12) TRANSMEC SPA	CAMPO GALLIANO (MO)
13) VISENTIN MILENA	CONEGLIANO (TV)

B) PER AVER UTILIZZATO IN MANIERA INSUFFICIENTE L'AUTORIZZAZIONE CEMT 2000 AI SENSI DELL'ART. 4 LETTERA B), D.D. 7/4/2000:

IMPRESA	SEDE
1) ALPE TRANS SRL	GARDOLO (TN)
2) AUTA MAROCCHI SPA	TRIESTE
3) AVONTRANS SRL	MANIAGO (PN)
4) BERTANI SPA	CASTIGLIONE STIVIERE (MN)
5) BORELLA FRANCO	TRIBANO (PD)
6) COSSUTTA FEDERICO SNC	MONRUPINO (TS)
7) COSSUTTA WALTER SNC	MONRUPINO (TS)
8) CUNJA RICCARDO EREDI SNC	TRIESTE
9) CUNJA SRL	MONRUPINO (TS)
10) D'EUSTACHIO SRL	ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
11) DOMASCHI DINO	COLOGNOLA AI COLLI (VR)
12) EREDI RAMON SAS	TRIESTE
13) FERRARIO SNC	UBOLDO (VA)
14) GIA.TRA SRL	GORIZIA
15) PIGLIACELLI SPA	VEROLI (FR)
16) RAMON ITALO	ERACLEA (VE)
17) REGOLI TRASPORTI SRL	ASCOLI PICENO
18) SVAT SRL	TOMBOLO (PD)
19) WINKLER MATTIA SRL	GORIZIA

C) PER NON AVERE IN DISPONIBILITA' VEICOLI DELLA CATEGORIA "EURO 2", AI SENSI DELL'ART. 4 LETTERA A), DEL D.D. 7/4/2000:

IMPRESA	SEDE
1) ALDRIGHETTI GIANNI	LAVIS (TN)
2) MASSIGNAN PAOLO	BRUGINE (PD)

01A3587

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 marzo 2001.

Rettifica degli articoli 8 e 12 del decreto 22 gennaio 2001 recante disposizioni in materia di premi zootecnici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2001, recante disposizioni in materia di premi zootecnici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2001;

Ritenuto necessario prevedere una deroga agli articoli 8 e 12 del predetto decreto, limitatamente all'anno 2001;

Decreta:

Per l'anno 2001, la data del 15 marzo di cui agli articoli 8 e 12 del decreto ministeriale 22 gennaio 2001 è sostituita dalla data del 13 giugno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A3715

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 18 gennaio 2001.

Sostituzione di un membro dei tre rappresentanti del personale in seno al consiglio per i beni culturali e ambientali, di cui al decreto ministeriale 17 novembre 2000.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto 17 novembre 2000, di indizione delle elezioni dei tre rappresentanti del personale del Ministero per i beni e le attività culturali nel consiglio per i beni culturali e ambientali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2000;

Viste le motivazioni prodotte agli atti;

Vista la necessità di sostituire l'arch. Stefano Rezzi, quale presidente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Umbria, di cui all'art. 4 del decreto 17 novembre 2000;

Decreta:

L'arch. Roberto Di Paola, dirigente dell'ufficio centrale per i beni A.A.A. e S., viene designato quale presidente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Umbria in sostituzione dell'arch. Stefano Rezzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, 18 gennaio 2001

Il Ministro: MELANDRI

01A3478

DECRETO 1° marzo 2001.

Riconoscimento al sig. Fazi Paolo del titolo professionale estero di maestro di sci in discipline dello snowboard, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei maestri di sci e l'esercizio della professione.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER I RAPPORTI CON GLI ORGANISMI SPORTIVI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Fazi Paolo ha chiesto il riconoscimento del titolo di maestro di sci in discipline dello snowboard in Italia, con particolare riferimento alla provincia autonoma di Trento;

Vista la legge provinciale della provincia autonoma di Trento 23 agosto 1993 n. 20, e successive modifiche, contenente la specifica abilitazione di maestro di sci in discipline dello snowboard;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi, tenutasi il 15 dicembre 2000, favorevoli alla concessione del riconoscimento previsto superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994, consistente in una prova tecnico-teorica;

Considerato che la predetta prova è stata superata in data 29 gennaio 2000, come risulta dal verbale della seduta d'esame.

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline dello snowboard conseguito in Germania nel 1999 dal sig. Fazi Paolo, nato a Padova il 15 dicembre 1956, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline dello snowboard.

Art. 2.

Il sig. Fazi Paolo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline dello snowboard previa iscrizione al collegio provinciale dei maestri di sci del Trentino.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il dirigente generale: DE SIMONE

01A3500

DECRETO 1° marzo 2001.

Riconoscimento al sig. Petrucci Andrea del titolo professionale estero di maestro di sci in discipline dello snowboard, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei maestri di sci e l'esercizio della professione.

IL CAPO
DELL'UFFICIO PER I RAPPORTI
CON GLI ORGANISMI SPORTIVI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Petricci Andrea ha chiesto il riconoscimento del titolo di maestro di sci in discipline dello snowboard in Italia, con particolare riferimento alla provincia autonoma di Trento;

Vista la legge provinciale della provincia autonoma di Trento 23 agosto 1993 n. 20, e successive modifiche, contenente la specifica abilitazione di maestro di sci in discipline dello snowboard;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi, tenutasi il 15 dicembre 2000, favorevoli alla concessione del riconoscimento previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994, consistente in una prova tecnico-teorica;

Considerato che la predetta prova è stata superata in data 29 gennaio 2000, come risulta dal verbale della seduta d'esame.

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline dello snowboard conseguito in Germania nel 1999 dal sig. Petricci Andrea, nato a Trento il 5 settembre 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline dello snowboard.

Art. 2.

Il sig. Petricci Andrea è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline dello snowboard previa iscrizione al collegio provinciale dei maestri di sci del Trentino.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il dirigente generale: DE SIMONE

01A3501

DECRETO 1° marzo 2001.

Riconoscimento al sig. Rizzi Sergio del titolo professionale estero di maestro di sci in discipline dello snowboard, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei maestri di sci e l'esercizio della professione.

IL CAPO
DELL'UFFICIO PER I RAPPORTI
CON GLI ORGANISMI SPORTIVI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Rizzi Sergio ha chiesto il riconoscimento del titolo di maestro di sci in disciplina dello snowboard in Italia, con particolare riferimento alla provincia autonoma di Trento;

Vista la legge provinciale della provincia autonoma di Trento 23 agosto 1993 n. 20, e successive modifiche, contenente la specifica abilitazione di maestro di sci in discipline dello snowboard;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi, tenutasi il 15 dicembre 2000, favorevoli alla concessione del riconoscimento previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994, consistente in una prova tecnico-teorica;

Considerato che la predetta prova è stata superata in data 29 gennaio 2000, come risulta dal verbale della seduta d'esame.

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline dello snowboard conseguito in Germania nel 1999 dal sig. Rizzi Sergio, nato a Cles (Trento), il 17 gennaio 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline dello snowboard.

Art. 2.

Il sig. Rizzi Sergio è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline dello snowboard previa iscrizione al collegio provinciale dei maestri di sci del Trentino.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il dirigente generale: DE SIMONE

01A3502

DECRETO 1° marzo 2001.

Riconoscimento al sig. Ferretti Davide del titolo professionale estero di maestro di sci in discipline dello snowboard, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei maestri di sci e l'esercizio della professione.

IL CAPO
DELL'UFFICIO PER I RAPPORTI
CON GLI ORGANISMI SPORTIVI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Ferretti Davide ha chiesto il riconoscimento del titolo di maestro di sci in discipline dello snowboard in Italia, con particolare riferimento alla provincia autonoma di Trento;

Vista la legge provinciale della provincia autonoma di Trento 23 agosto 1993 n. 20, e successive modifiche, contenente la specifica abilitazione di maestro di sci in discipline dello snowboard;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi, tenutasi il 15 dicembre 2000, favorevoli alla concessione del riconoscimento previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994, consistente in una prova tecnico-teorica;

Considerato che la predetta prova è stata superata in data 29 gennaio 2000, come risulta dal verbale della seduta d'esame.

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline dello snowboard conseguito in Germania nel 1999 dal sig. Ferretti Davide, nato a Codigoro (Ferrara), il 4 gennaio 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline dello snowboard.

Art. 2.

Il sig. Ferretti Davide è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline dello snowboard previa iscrizione al collegio provinciale dei maestri di sci del Trentino.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il dirigente generale: DE SIMONE

01A3503

DECRETO 1° marzo 2001.

Riconoscimento al sig. Vaideanu Constantin del titolo professionale estero di maestro di sci in discipline alpine, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei maestri di sci e l'esercizio della professione.

IL CAPO
DELL'UFFICIO PER I RAPPORTI
CON GLI ORGANISMI SPORTIVI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visto in particolare l'art. 49 del citato decreto n. 394 del 1999, che consente ai cittadini stranieri regolarmente soggiornati in Italia che intendano iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, di ottenere il riconoscimento di un titolo abilitante all'esercizio della professione, secondo le condizioni previste nei decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Vaideanu Constantin ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio della professione di maestro di sci in discipline alpine in Italia, con particolare riferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi, tenutasi il 15 dicembre 2000, favorevoli alla concessione del riconoscimento previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994, consistente in una prova tecnica-teorica;

Considerato che la predetta prova è stata superata in data 30 gennaio 2000, come risulta dal verbale della seduta d'esame;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Romania nel 1981 dal sig. Vaideanu Constantin, nato il 21 maggio 1949 a Covasna (Romania), è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Vaideanu Constantin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al collegio regionale dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

L'esercizio della professione in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso di soggiorno.

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il dirigente generale: DE SIMONE

01A3504

DECRETO 1° marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vaideanu Oana Mirela del titolo professionale estero di maestro di sci in discipline alpine, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei maestri di sci e l'esercizio della professione.

IL CAPO
DELL'UFFICIO PER I RAPPORTI
CON GLI ORGANISMI SPORTIVI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visto in particolare l'art. 49 del citato decreto n. 394 del 1999 che consente ai cittadini stranieri regolarmente soggiornati in Italia che intendano iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, di ottenere il riconoscimento di un titolo abilitante all'esercizio della professione, secondo le condizioni previste nei decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vaideanu Oana Mirela ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio della professione di maestro di sci in discipline alpine in Italia, con particolare riferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi, tenutasi il 15 dicembre 2000, favorevoli alla concessione del riconoscimento previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994, consistente in una prova tecnico-teorica;

Considerato che la predetta prova è stata superata in data 30 gennaio 2000, come risulta dal verbale della seduta d'esame;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Romania nel 1995 dalla sig.ra Vaideanu Oana Mirela, nata il 29 giugno 1977 a Brasov (Romania), è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Vaideanu Oana Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al collegio regionale dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

L'esercizio della professione in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso di soggiorno.

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il dirigente generale: DE SIMONE

01A3505

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Lear Corporation Italia Holding S.r.l. (Lear). (Deliberazione n. 152/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 10 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Vista, altresì, la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06, pubblicata nella G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996;

Vista la lettera della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del 17 novembre 1997, in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione;

Vista la comunicazione della Commissione sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, pubblicata nella G.U.C.E. n. C/107 del 7 aprile 1998, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, pubblicata nella G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000 che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)* del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di «Programmazione negoziata»;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, comma 3, lettera *c)* del Trattato;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 ottobre 1997, con il quale è stato disciplinato il regime nazionale di aiuti alle attività di ricerca e sviluppo;

Visto il Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, e dal punto 2, lett. *B)* della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999;

Vista la propria delibera n. 14/2000 del 15 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2000, concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2000-2002, che destina lire 900 miliardi (464,811 Meuro) al finanziamento di contratti di programma e di altri strumenti di contrattazione programmata;

Viste le note n. 0047917 del 14 dicembre 2000 e n. 0048378 del 18 dicembre 2000, con le quali il Servizio per la programmazione negoziata del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo comitato la proposta di contratto di programma, con il relativo piano progettuale, presentato dalla Lear Corporation Italia Holding S.r.l. (LEAR), per l'attuazione di investimenti industriali e di ricerca per la creazione di prodotti, sistemi e componenti ad alto valore tecnologico ed innovativo, da destinare all'equipaggiamento di nuovi autoveicoli delle maggiori case automobilistiche che saranno in produzione per i prossimi anni. Gli investimeniti saranno realizzati presso le unità produttive site in: Sicilia (Termini

Imerese-PA) Basilicata (Melfi-PZ), Campania (Caivano-NA), Molise (Pozzilli-IS), Lazio (Cassino-FR), Piemonte (Orbassano-TO, Grugliasco-TO), facenti capo alle società controllate: Lear Corporation Italia S.p.a., Lear Corporation Italia Sud S.p.a., Pianfei Melfi S.r.l. e Pianfei Sud S.r.l.. L'attività di ricerca sarà realizzata nel Centro di ricerca di Grugliasco;

Considerato che l'iniziativa si caratterizza per l'alto contenuto tecnologico ed mnnovativo dei prodotti creati, nonché per un'attività di ricerca che presenta immediate ricadute sull'attività produttiva;

Considerato che la Lear Corporation Italia Holding S.r.l., promotrice dell'iniziativa, appartiene ad un gruppo di rilievo mondiale di elevato profilo;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma, con il relativo piano progettuale di cui alle premesse, da stipulare - secondo quanto previsto al successivo punto 7 - tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Lear Corporation Italia Holding S.r.l. (LEAR), per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca per la creazione di prodotti, sistemi e componenti, ad alto contenuto tecnologico e innovativo, destinati a veicoli nuovi di alcune importanti case automobilistiche, in produzione nei prossimi anni. Gli investimenti industriali saranno realizzati presso le unità produttive site in: Sicilia (Termini Imerese-PA), Basilicata (Melfi-PZ), Campania (Caivano-NA) - aree ricomprese nell'Ob. 1, nonché in: Molise (Pozzilli-IS), Lazio (Cassino-FR), Piemonte (Orbassano-TO, Grugliasco-TO), aree rientranti nella deroga art. 87, comma 3, lettera *c)*. Gli investimenti saranno realizzati dalle società controllate: Lear Corporation Italia S.p.a., Lear Corporation Italia Sud S.p.a., Pianfei Melfi S.r.l. e Pianfei Sud S.r.l.. L'attività di ricerca sarà realizzata dalla Lear Corporation Italia Holding S.r.l. nel Centro di ricerca di Grugliasco (TO). L'articolazione degli investimenti riportata nelle allegate tabelle che fanno parte integrante della presente delibera. Gli investimenti ammessi sono suddivisi come di seguito indicato:

Investimenti industriali, 119.005 milioni di lire;

5 progetti di ricerca, 21.460 milioni di lire;

Totale 140.465 milioni di lire (Meuro 72,544).

2. Le agevolazioni finanziarie, - in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione Europea citata in premessa - per gli investimenti industriali, sono calcolate nella misura massima del 35% E.S.N, per le aree coperte da deroga ai sensi dell'art. 87, comma 3, lettera *a)* (Regioni Sicilia, Basilicata, Campania); nella misura massima del 20% E.S.N. per la Regione Molise e nella misura massima dell'8% per le Regioni Lazio e Piemonte - aree ricomprese nella deroga art. 87, comma 3, lettera *c)*. Per progetti di ricerca, le agevolazioni sono calcolate nella misura massima del 50% E.S.L, per le attività di ricerca industriale, maggiorato del 5% E.S.L, per spese sostenute in zone coperte dalla deroga art. 87, comma 3, lettera *c)*, maggiorato del 15% E.S.L., in quanto il progetto si inquadra nel programma quadro comunitario di ricerca & sviluppo in corso, maggiorato del 10% E.S.L., in quanto il progetto prevede la cooperazione con l'Università, nel limite massimo consentito del 75% E.S.L.. Per le attività di ricerca attinenti lo sviluppo precompetitivo le agevolazioni sono calcolate nella misura massima del 25% E.S.L., maggiorato del 5% E.S.L., per spese sostenute in zone coperte dalla deroga art. 87, comma 3, lettera *c)*, maggiorato del 15% E.S.L. in quanto il progetto si inquadra nel programma quadro comunitario ricerca & sviluppo in corso, maggiorato del 10% E.S.L., in quanto il progetto prevede la cooperazione con l'Università, nel limite massimo consentito del 50% E.S.L..

3. L'onere massimo ammesso a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui sopra, è determinato complessivamente in lire 52.955,1 milioni (27,349 Meuro) a valere sull'accantonamento di 900 miliardi di lire di cui alle premesse. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità pari a lire 17.651,7 milioni, a decorrere dal 2001.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 3.

5. Gli investimenti industriali previsti dovranno essere realizzati entro il 31 luglio 2003. Gli investimenti attinenti ai progetti di ricerca dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2003.

6. Le iniziative dovranno realizzare a regime (31 luglio 2004) un'occupazione diretta non inferiore a 1.673 addetti, di cui 386 di nuova assunzione (di cui n. 24 unità destinate alle attività di ricerca).

7. Il Servizio per la programmazione negoziata del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere con la Lear Corporation Italia Holding S.r.l. (LEAR), il relativo contratto di programma che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazio imposte dall'Unione europea.

Il contratto sottoscritto verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro 30 giorni dalla stipula.

8. L'operatività della presente delibera è subordinata agli esiti della notifica della stessa alla Commissione Europea, da effettuarsi a cura del citato Servizio per la programmazione negoziata.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 156

TABELLA 1

Interventi e oneri ripartiti per Regione

In milioni di lire

	Investimenti	Onere stato
Basilicata	23.655	12.266,6
Campania	10.612	5.297,1
Sicilia	5.215	2.671,6
Molise	34.405	10.461,1
Lazio	23.279	2.959,9
Piemonte	21.839	2.581,0
Totale complessivo	119.005	36.237,3
Attività di ricerca & sviluppo		
Piemonte	21.460	16.717,8
TOTALE COMPLESSIVO	140.465	52.955,1

TABELLA 2

Interventi e oneri ripartiti per società e per iniziativa

In milioni di lire

	Investimenti	Onere stato
Investimenti Industriali		
1) Lear Corporation Italia Sud S.p.a.		
Termini Imerese (PA)	5.215	2.671,6
S. Nicola di Melfi (PZ)	17.540	8.987,8
Caivano (NA)	10.612	5,297,1
Pozzilli (IS)	34.405	10.461,1
Cassino (FR)	18.337	2.341,7
TOTALE	86.109	29.759,3
2) Pianfei Melfi S.r.l.		
S. Nicola di Melfi (PZ)	6.115	3.278,8
3) Pianfei Sud S.r.l.		
Cassino (FR)	4.942	618,2
4) Lear Corporation Italia S.p.a.		
Orbassano (TO)	18.109	2.146,7
Grugliasco (TO)	3.730	434,3
TOTALE	21.839	2.581
Totale investimenti industriali	119.005	36.237,3
Attvità di ricerca & sviluppo		
Grugliasco (TO)	21.460	16.717,8
TOTALE COMPLESSIVO	140.465	52.955,1

01A3419

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2001.

Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici. (Provvedimento n. 8/P/2001).

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visto l'art. 31, comma 1, lettera *h)*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici;

Visto l'art. 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;

Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione del codice e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione consultiva per le questioni inerenti la consultabilità degli atti d'archivio riservati, del Centro di documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Associazione delle istituzioni cul-

turali italiane, dell'Associazione nazionale archivistica italiana, dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della Società per lo studio della storia contemporanea, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, della Società per gli studi di storia delle istituzioni, della Società italiana delle storiche, dell'Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza;

Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;

Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 675/1996, nonché agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Garante;

Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali interessati;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

Dispone

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici che figura in allegato all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 14 marzo 2001

Il presidente: RODOTÀ

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI

PREAMBOLO

I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti premesse:

1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati. In considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore — con specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409 — ha esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalità dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli articoli 12, 20 e 28 della legge (legge 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare l'art. 27; decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).

2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera *h)*, legge 31 dicembre 1996, n. 675; art. 6, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281).

3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.

4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23 decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135).

5) La sottoscrizione del presente codice è promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice è espressione delle associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le società scientifiche, ed è volto ad assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate (art. 1, legge 31 dicembre 1996, n. 675).

6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua in particolare: *a)* alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; *b)* particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; *c)* modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281).

7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata ispirandosi, oltre agli articoli 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:

a) agli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;

b) alla raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa;

c) agli articoli 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

d) ai principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.

3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:

a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione;

b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.

4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile.

Art. 2.

Definizioni

1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresì:

a) per «archivista», chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;

b) per «utente», chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;

c) per «documento», qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

CAPO II

REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITÀ DEI RELATIVI TRATTAMENTI

Art. 3.

Regole generali di condotta

1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.

2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli articoli 21 e 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.

4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.

Art. 4.

Conservazione e tutela

1. Gli archivisti si impegnano a:

a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;

b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;

c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;

d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.

Art. 5.

Comunicazione e fruizione

1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità delle fonti.

2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti.

3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perché esclusi dalla consultazione.

4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di intere serie archivistiche, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.

Art. 6.

Impegno di riservatezza

1. Gli archivisti si impegnano a:

a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare pro-

fitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;

b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.

2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività.

Art. 7.

Aggiornamento dei dati

1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.

3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo trascorso.

Art. 8.

Fonti orali

1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che renda nota almeno l'identità e l'attività svolta dall'intervistatore nonché le finalità della raccolta dei dati.

2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.

CAPO III

REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA LICEITÀ DEI RELATIVI TRATTAMENTI

Art. 9.

Regole generali di condotta

1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate.

2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.

Art. 10.

Accesso agli archivi pubblici

1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.

2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.

3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'interno, secondo la procedura dettata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.

4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare ogni altra documentazione utile.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.

6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate.

7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.

8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

Art. 11.

Diffusione

1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.

2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.

3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza è valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.

5. L'utente non è tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996, nei casi in cui tale adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.

Art. 12.

Applicazione del codice

1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto.

2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.

Art. 13.

Violazione delle regole di condotta

1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.

3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.

4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3261

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 marzo 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di Salerno.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA CAMPANIA
E LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 468, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle direzioni compartimentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Salerno n. 73855 del 26 febbraio 2001, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale stesso;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuire all'interruzione di corrente a seguito di lavori di adeguamento dell'impianto elettrico del locale C.E.D. nel giorno 16 febbraio 2001 per rilascio visure e certificazioni catastali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento del'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di Salerno dell'agenzia del territorio nel giorno 16 febbraio 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 13 marzo 2001

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

01A3447

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 aprile 2001

Dollaro USA	0,9032
Yen giapponese	113,52
Corona danese	7,4658
Lira Sterlina	0,62890
Corona svedese	9,2270
Franco svizzero	1,5264
Corona islandese	82,96
Corona norvegese	8,1815
Lev bulgaro	1,9495
Lira cipriota	0,57857
Corona ceca	34,663
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,74
Litas lituano	3,6136
Lat lettone	0,5684
Lira maltese	0,4049
Zloty polacco	3,6532
Leu romeno	24942
Tallero sloveno	216,1913
Corona slovacca	43,569
Lira turca	1104667
Dollaro australiano	1,8549
Dollaro canadese	1,4208
Dollaro di Hong Kong	7,0436
Dollaro neozelandese	2,2312
Dollaro di Singapore	1,6402
Won sudcoreano	1235,58
Rand sudafricano	7,2841

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A3869

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bayticol 1% pour-on».

Estratto del provvedimento n. 41 del 26 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTICOL 1% POUR-ON.

Titolare A.I.C.: Bayer Ag Leverkusen rappresentata in Italia dalla Bayer S.p.a., viale Certosa, n. 130, Milano.

Richiesta di integrazione di stabilimento per le operazioni terminali di confezionamento presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento ed inserimento del foglio illustrativo), anche presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese. Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3490

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sebacil soluzione al 50%».

Estratto del provvedimento n. 42 del 26 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: SEBACIL SOLUZIONE AL 50%.

Titolare A.I.C.: Bayer Ag Leverkusen rappresentata in Italia dalla Bayer S.p.a., viale Certosa, n. 130, Milano.

Richiesta di integrazione di stabilimento per le operazioni terminali di confezionamento presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura), anche presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese. Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3489

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chinina solfato»

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D73 del 14 marzo 2001, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

CHININA SOLFATO:

«250 mg compresse rivestite» 20 compresse - 030833 014 /G;

«250 mg compresse rivestite» 1000 compresse - 030833 026 /G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3492

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cloramfenicolo»

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D74 del 14 marzo 2001, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

CLORAMFENICOLO:

12 capsule 250 mg - 030834 016 /G;

1000 capsule 250 MG - 030834 028 /G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3491

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Codeina fosfato»

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D75 del 14 marzo 2001, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

CODEINA FOSFATO:

«30 mg compresse» 10 compresse - 030835019/G;

«60 mg compresse» 25 compresse - 030835021/G;

«30 mg compresse» 500 compresse - 030835033/G;

«30 mg compresse» 1.000 compresse - 030835045/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italianao (I.S.I.) S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3446

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Codeina fosfato e sodio benzoato».

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D76 del 14 marzo 2001, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

CODEINA FOSFATO E SODIO BENZOATO:

«0,15%+1% sciroppo» flacone da 150 ml - 030836011/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italianao (I.S.I.) S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3444

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Destrometorfano bromidrato».

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D77 del 14 marzo 2001, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

DESTROMETORFANO BROMIDRATO:

«0,3% sciroppo» flacone da 150 ml - 030837013/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italianao (I.S.I.) S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3445

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Exomucol»

Con il decreto n. 800.5/R.M.227/D93 del 15 marzo 2001, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

EXOMUCOL:

30 bustine 20 mg - 028959 017;

30 bustine 40 mg - 028959 029;

80 g polvere sospensione 0,4% - 028959 031;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta UCB Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3494

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oraseptic»

Con il decreto n. 800.5/R.M.170/D94 del 15 marzo 2001, di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ORASEPTIC:

colluttorio gargarismi 200 ml 0,1% - 019971 23.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Warner Lambert Consumer Healthcare S.Com.P.A., titolare dell'autorizzazione.

01A3493

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso veterinario alla società Teknofarma S.p.a.

Con decreto del 27 febbraio 2001 è stata sospesa a tempo indeterminato la produzione di medicinali per uso veterinario alla società Teknofarma S.p.a., sita in strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14, Torino, su rinuncia della società titolare.

01A3716

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Ramona», in Carbonia

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 1° marzo 2001, i poteri conferiti al dott. Vito Meloni, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Ramona» con sede in Carbonia (Cagliari), sono stati prorogati fino al 30 aprile 2001.

01A3452

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia del comune di Pompei alla concessione mineraria per anidride carbonica, denominata «Fonte salutare»

Con decreto ministeriale 2 febbraio 2001, è accettata la rinuncia del comune di Pompei alla concessione mineraria per anidride carbonica, denominata «Fonte salutare», sita nel territorio dello stesso comune, per incoltivabilità tecnica del giacimento.

01A3487

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza del sig. Claudio Braini, nato il 3 gennaio 1949, a Trieste, residente a Monrupino (Trieste), Rupingrande n. 81, figlio di Angelo, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Brajnik» del suo cognome, con estensione alla moglie Alma Gustin, nata il 12 agosto 1951 a Trieste ed ai figli Leo, nato il 28 ottobre 1976, a Trieste e Edvin, nato il 31 gennaio 1978, a Trieste, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-118/2001 di data 1° marzo 2001, è stato revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della richiedente, il decreto di data 7 maggio 1930, con il quale il cognome del sig. Angelo Brainich (Brajnik), nato il 21 febbraio 1903, a Capodistria, venne ridotto nella forma italiana di «Braini», a norma del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il cognome del sig. Claudio Braini è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Brajnik» ai sensi dell'art. 1, legge 28 marzo 1991, n. 114, con estensione alle persone suindicate.

01A3488

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651080/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77